

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO Pag. 2

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X):
In sede referente » 3

AFFARI COSTITUZIONALI (I):
In sede legislativa » 3
In sede referente » 4
Risoluzione » 5
In sede consultiva » 6
Comitato pareri » 7

AFFARI INTERNI (II):
In sede legislativa » 7
In sede referente » 8

AFFARI ESTERI (III):
In sede legislativa » 10
In sede referente » 10
Interrogazioni » 12

GIUSTIZIA (IV):
In sede referente » 13

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):
In sede consultiva » 15
In sede referente » 16
Comitato pareri » 17

FINANZE E TESORO (VI):
In sede legislativa Pag. 18

DIFESA (VII):
In sede legislativa » 24
In sede referente » 25

ISTRUZIONE (VIII):
In sede legislativa » 25
In sede referente » 26
Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano » 26

LAVORI PUBBLICI (IX):
In sede legislativa » 27
In sede consultiva » 29

TRASPORTI (X):
In sede legislativa » 29
In sede referente » 30

AGRICOLTURA (XI):
Interrogazioni » 31
In sede referente » 32
In sede consultiva » 33

INDUSTRIA (XII):
In sede referente » 33
Interrogazioni » 34

LAVORO (XIII):
In sede referente » 36
In sede consultiva » 36

IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 37
<i>In sede consultiva</i>	» 38
<i>In sede legislativa</i>	» 38
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	» 39

CONVOCAZIONI:

Giovedì 10 maggio 1973

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	Pag. 40
<i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i>	» 40
<i>Commissioni riunite (IX e XIII)</i>	» 40
<i>Affari interni (II)</i>	» 40
<i>Affari esteri (III)</i>	» 40
<i>Giustizia (IV)</i>	» 40
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	» 41
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 42
<i>Industria (XII)</i>	» 42
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 43
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i>	» 43

Mercoledì 16 maggio 1973

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	» 43
<i>Affari interni (II)</i>	» 44

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 45
--------------------------------	---------

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 16. — *Presidenza del Presidente Bucalossi.*

La Giunta procede all'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 31, terzo comma, e 41, let-

tera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (costruzione senza licenza) (Doc. IV, n. 77);

contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 32, primo comma, e 41, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (costruzione difforme dalla licenza) (Doc. IV, n. 78);

contro il deputato Lauro, per il reato di cui all'articolo 372 del codice penale (falsa testimonianza) (Doc. IV, n. 79);

contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (Doc. IV, n. 86);

contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (Doc. IV, n. 90);

contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 2435 e 2626 del codice civile e all'articolo 81, capoverso, del codice penale (omesso deposito dei bilanci di una società per azioni) (Doc. IV, n. 105).

Il Relatore Padula riferisce sui fatti all'origine delle domande di autorizzazione a procedere. Prende la parola quindi, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, il deputato Lauro. Dopo interventi del Presidente Bucalossi, del Relatore Padula e dei deputati Fracchia, Franchi e Cavaliere, la Giunta accoglie la proposta del relatore e del deputato Franchi di rinviare ad altra seduta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui ai Doc. IV, nn. 86 e 90, onde consentire di esaminare i nuovi elementi emersi in seguito all'intervento del deputato Lauro.

La Giunta, quindi, accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la concessione delle domande di autorizzazione a procedere di cui agli stampati Doc. IV, n. 77, Doc. IV, n. 78, Doc. IV, n. 79, Doc. IV, n. 105, dando mandato al Relatore di predisporre in tal senso le relazioni per l'Assemblea.

contro il deputato Mazzola per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 97).

Dopo che il Relatore Terraroli ha illustrato i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere la Giunta, al-

l'unanimità, accogliendo la sua proposta, delibera di proporre la non concessione e gli conferisce mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente quindi, data l'assenza del Relatore, rinvia ad altra seduta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

LAVORI PUBBLICI (IX) e TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione*, DEGAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia.

Proposte di legge:

Boffardi Ines e Bodrito: Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (660);

Marzotto Caotorta: Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (843);

(*Parere della IV Commissione*).

(*Esame e rinvio con richiesta di assegnazione in sede legislativa per la proposta di legge n. 843*).

Il deputato Perrone, relatore per la IX Commissione, si sofferma favorevolmente sui provvedimenti rilevando, altresì, la problematica esistente in sede comunitaria sugli argomenti disciplinati nei progetti di legge. Sottolinea, quindi, per quanto concerne la proposta di legge n. 660 l'esigenza di rendere competitivo, rispetto agli altri paesi comunitari, il settore dell'autotrasporto e per quanto concerne la proposta di legge n. 843 le esigenze dei servizi di trasporto urbano, soprattutto nelle grandi città.

Il deputato Marzotto Caotorta, relatore per la X Commissione, sottolinea la finalità, cui viene incontro la proposta di legge n. 660, di una migliore utilizzazione degli autosno-

dati e degli autoarticolati nel paese, nonché la finalità, cui viene incontro la proposta n. 843, di incrementare il traffico pubblico urbano. Conclude proponendo il trasferimento alla sede legislativa della proposta n. 843.

Il deputato Korach concorda sulla proposta di legge n. 843 che è giustificata da obiettive esigenze mentre esprime perplessità per la proposta di legge n. 660 stante il mancato accordo in sede comunitaria sul problema del carico coassiale, aspetto che coinvolge una serie di rilevanti altri problemi quali la distanza degli assi, il carico specifico e la dimensione delle gomme che, però, non vengono esaminati dal provvedimento. È pertanto, favorevole soltanto alla proposta di legge n. 843.

Il deputato Baghino sottolinea la necessità di tutelare gli autotrasportatori italiani nei trasporti internazionali.

Il deputato Giovanni Lombardi si dichiara favorevole alla proposta di legge n. 843 mentre sulla proposta n. 660 ritiene opportuno un maggior approfondimento anche da parte dei ministeri competenti.

Il sottosegretario Giglia, rilevato il mancato accordo in sede comunitaria per definire in 11 tonnellate il carico per asse, si dichiara favorevole alla proposta di legge n. 843.

Le Commissioni, quindi, con l'assenso del Governo, deliberano all'unanimità di richiedere il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge n. 843.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ*. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma ed il Sottosegretario di Stato per la difesa, Buffone.

Proposta di legge:

Vaghi ed altri: Norme per la sistemazione di personale che ha esercitato funzioni di Commissario di leva (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (592-B).

(*Discussione e rinvio*).

Il relatore Bianchi Fortunato riferisce favorevolmente sulle modificazioni introdotte

dal Senato invitando la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento.

Intervengono, quindi, i deputati Restivo, Monti, Concas e Vetere, i quali esprimono perplessità sul testo approvato dal Senato, che si presta ad interpretazioni estensive della originaria formulazione della proposta di legge.

Il deputato Pazzaglia propone due emendamenti all'articolo unico diretti a limitare a coloro che prestino effettivo servizio come Commissari di leva l'applicabilità del provvedimento.

Dopo le repliche del relatore Bianchi Fortunato e del Sottosegretario per la difesa Buffone, su proposta del deputato Caruso, favorevole il deputato Tozzi Condivi, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge per consentire al relatore di predisporre, d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi, un nuovo testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro, De Cocci.

Proposte di legge:

Mitterdorfer ed altri: **Modifica dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in materia di personale addetto alla manutenzione di strade provinciali classificate statali** (*Parere della V e della IX Commissione*) (668);

De Leonardis ed altri: **Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126** (*Parere della V e della IX Commissione*) (850).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Olivi riferisce ampiamente sulle proposte di legge che, a suo avviso, contrastano con i principi generali in materia di pubblico impiego.

Dopo interventi dei deputati Bressani, Fracchia e Tozzi Condivi, il Presidente RIZ rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti per consentirne un maggiore approfondimento.

Proposte di legge:

Gargano ed altri: **Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Ispettorato del lavoro di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381** (*Parere della V e della XIII Commissione*) (1389);

Di Giesi: **Estensione dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dell'articolo 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al personale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro** (*Parere della V e della XIII Commissione*) (1728).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Nucci riferisce favorevolmente sulle proposte di legge dirette a sanare una situazione di grave sperequazione venutasi a creare a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, invitando la Commissione a richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento delle proposte di legge alla propria competenza legislativa.

Intervengono, quindi, il deputato Vetere, il quale preannuncia il contrario orientamento del suo Gruppo alla richiesta di trasferimento dei provvedimenti in sede legislativa, in quanto gli stessi rispondono ad una logica settoriale che non può essere condivisa in tale materia; ed il Sottosegretario per il lavoro de' Cocci, il quale sottolinea come le proposte di legge tendano a sanare l'errore compiuto in sede di predisposizione del decreto delegato sulla dirigenza, che non ha disposto per gli Ispettorati del lavoro quanto, viceversa, ha previsto per gli Uffici del lavoro.

Su proposta del deputato Tozzi Condivi, con il quale concordano i deputati Pazzaglia e Concas, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti per acquisire sugli stessi i prescritti pareri.

Proposta di legge:

Patriarca: **Norme transitorie per la promozione a direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze integrative dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077** (*Parere della VI Commissione*) (194).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Nucci, richiamandosi alla relazione svolta nella seduta del 15 febbraio 1973, invita nuovamente la Commissione a voler

richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Dopo intervento del deputato Battaglia, il quale esprime perplessità sulla proposta del relatore, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

ESAME DELLA RISOLUZIONE CARUSO ED ALTRI
N. 7-00010.

Il deputato Caruso svolge la seguente risoluzione:

« La I Commissione,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente agli adempimenti necessari perché il Presidente della Repubblica possa emanare il decreto previsto dall'articolo 43 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per modo che l'insediamento dei tribunali regionali amministrativi non sia procrastinato oltre il termine del 30 giugno 1973. (7-00010)

Richiamandosi al dibattito svoltosi nella seduta del 28 marzo in sede di esame dello stato di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 143, terzo comma, del Regolamento, osserva che la proposta di risoluzione da lui presentata con altri colleghi trae spunto dall'allora dichiarata inammissibilità della presentazione di risoluzioni conclusive di quel dibattito. Non ritiene, pertanto, di dovere ulteriormente illustrare la proposta di risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Forma, premesso che in data 13 marzo 1973 il Governo ha trasmesso alla Corte dei conti i decreti di approvazione delle tre graduatorie di merito dei concorsi per titoli a posti di magistrato amministrativo regionale, dichiara che la stessa Corte ha registrato, in data 21 aprile, il decreto concernente la graduatoria del concorso a 18 posti di consigliere e che il Governo si è fatto sollecitamente carico degli ulteriori adempimenti di comunicazione delle nomine dei vincitori per raccogliere le accettazioni e le eventuali rinunce, mentre è tuttora in attesa della registrazione dei decreti delle altre due graduatorie.

Comunica, altresì, che in data 30 aprile la Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli e colloquio a 18 posti di consigliere, prevista dall'articolo 45 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ha iniziato

l'esame dei 36 candidati ammessi a sostenere la prova e che detti esami termineranno il prossimo 19 maggio e immediatamente dopo si predisporrà il decreto di approvazione della graduatoria di merito che verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

A partire dalla stessa data, poi, inizieranno le operazioni di esame dei 57 candidati ammessi a sostenere il colloquio per 27 posti di Primo Referendario, operazioni che termineranno il 16 giugno successivo. Ad avviso del Governo, se l'esame da parte della Corte dei conti avverrà con la indispensabile sollecitudine, per la fine di giugno si potrà disporre dei 60 magistrati risultati vincitori dei concorsi per titoli e di 45 sui 60 magistrati vincitori dei primi due concorsi per titoli e colloquio.

Il Sottosegretario Forma elenca, quindi, le ragioni per le quali si è già provveduto alla acquisizione dei locali per le sedi dei tribunali amministrativi regionali con l'approvazione dei relativi contratti e di altre per le quali si è già concessa l'autorizzazione alla stipula dei contratti, mentre per altre ancora le maggiori difficoltà incontrate sono in corso di appianamento.

Quanto al personale di segreteria degli istituendi tribunali amministrativi regionali, osserva che, per la prima costituzione si provvederà mediante comando di personale dipendente dal Consiglio di Stato e dal Ministero dell'interno, mentre, per quanto riguarda la scelta dei segretari generali, si dovrà modificare l'articolo 18 della legge n. 1034, per consentirne il reperimento anche tra i funzionari delle amministrazioni dello Stato diverse dall'interno, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, sempre che rivestano una qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata.

Il deputato Lucifredi, dopo essersi preliminarmente compiaciuto per le dichiarazioni del Sottosegretario Forma, che dimostrano come qualche passo in avanti sia stato compiuto, ripropetta al Governo il quesito, già formulato nella seduta del 28 marzo, su come si intenda provvedere qualora, come a lui risulterebbe, un certo numero di vincitori dei concorsi per magistrati dei tribunali amministrativi regionali rinunciassero alla nomina; il Governo sarebbe favorevole ad uno scioglimento della graduatoria degli attuali concorsi per assumere gli idonei ed in caso affermativo riterrebbe ciò fattibile con mero atto amministrativo o non, invece, come da taluno viene prospettato, con legge *ad hoc*? In quest'ultimo caso, poi, riterrebbe quanto mai opportuna la

sollecita presentazione di una iniziativa legislativa per la sua rapida approvazione onde non aggiungere ulteriori ritardi a quelli già registratisi.

Prospetta, inoltre, la preoccupazione che il Consiglio di Stato, a seguito della nota nomina, da parte del Governo, di un consistente numero di consiglieri, che ha dato luogo a delicati problemi di cui è ora investita la Corte Costituzionale, non sia disponibile per la nomina dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali che lo priverebbero di una considerevole aliquota di magistrati che potrebbero incidere sulla funzionalità dello stesso Consiglio: teme, pertanto, che la buona volontà manifestata dal Governo abbia ad essere smentita dalla realtà delle cose.

Ulteriori perplessità, infine, formula sulla effettiva predisposizione delle sedi di tali tribunali.

Intervengono, quindi i deputati: Cataldo, per sottolineare le gravi inadempienze del Governo il quale, non rispettando i termini previsti dalla citata legge n. 1034 mantiene una intollerabile situazione di denegata giustizia e Trantino, per condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Lucifredi ed avanzare riserve sull'assetto organizzativo e le sedi dei tribunali amministrativi regionali auspicando, tuttavia, che il Governo tenga fermo il termine del 30 giugno prossimo per l'effettivo insediamento dei predetti tribunali.

Il deputato Caruso, premesso che con il ricorso alla risoluzione si è inteso interpretare l'unanime pensiero espresso dalla Commissione nella citata seduta del 28 marzo e che la data del 30 giugno corrispondeva all'impegno già formalmente assunto dal Governo in quella sede, si augura che la Commissione abbia a confermare, con il voto sulla risoluzione, quella unanimità. Sottolinea che, pur non avendo il suo Gruppo fatto ricorso a strumenti che suonassero in modo più incisivo sfiducia al Governo per il suo operato, ciò non sta, per altro, a significare anche che la sua parte politica intenda assolvere il Governo per le sue gravi inadempienze.

Il Sottosegretario Forma conferma l'impegno assunto a nome del Governo dal Sottosegretario Evangelisti nella precedente seduta circa l'effettivo insediamento, entro la fine del prossimo mese di giugno, dei tribunali amministrativi regionali, sempre che la Corte dei conti provveda tempestivamente alla registrazione dei decreti trasmessile. A suo avviso, dai

dati forniti, risulta che la condotta del Governo si è sempre ispirata all'obiettivo di realizzare, nei termini previsti, il concreto funzionamento dei detti tribunali.

Quanto alle preoccupazioni manifestate dal deputato Lucifredi, che hanno un indubbio fondamento, osserva che il Governo sta approntando un disegno di legge per fare slittare le graduatorie dei vincitori, in caso di rinuncia, in modo da consentire agli idonei di subentrare.

Ribadisce che i ritardi avutisi non possono imputarsi a mancanza di volontà politica del Governo sibbene ad obiettive difficoltà.

Il deputato Bressani, intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'adesione del gruppo politico della democrazia cristiana alla proposta di risoluzione dei deputati Caruso ed altri, sottolineando che essa ha il significato di consolidare, attraverso il voto della Commissione, gli affidamenti e le intenzioni manifestate dal Governo di dare avvio ai tribunali amministrativi regionali nel termine indicato. Essa non può, quindi, sottintendere alcuna censura al Governo, al quale il suo Gruppo dà atto di avere predisposto i relativi necessari atti.

Il deputato Pazzaglia premesso che il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha presentato una proposta di legge per superare le ulteriori difficoltà di ordine pratico che possono presentarsi per la concreta attuazione della citata legge n. 1034, preannuncia il voto favorevole della sua parte come stimolo per un sollecito avvio del funzionamento di tali tribunali.

Il deputato Concas dichiara che il gruppo socialista voterà a favore della proposta di risoluzione per porre fine alla grave situazione di denegata giustizia e vuole avere, altresì, carattere sollecitatorio e di stimolo ma anche di critica al Governo per il tempo perduto.

Il Presidente, pone, quindi, in votazione la proposta di risoluzione che risulta approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, La Penna.

Disegno di legge:

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (Parere alla V Commissione) (1516).

Il relatore Battaglia riferisce ampiamente sul disegno di legge proponendo di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni: modificare il primo comma dell'articolo 4 nel senso di prevedere il previo parere dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale; sopprimere il secondo comma del medesimo articolo in quanto appare ingiustificata, sotto il profilo costituzionale, la deroga all'articolo 125 della Costituzione e la conseguente estensione ai consigli regionali di particolari garanzie proprie del Parlamento nazionale.

Dopo interventi dei deputati Pazzaglia, Restivo e Caruso, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge per il parere alla V Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 12,35. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei ed il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposta di legge:

Senatori Sammartino ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1447).

Il relatore Vecchiarelli ricorda come il Comitato avesse in precedenza rinviato l'espressione del parere per consentire alla Commissione competente nel merito di riformulare un nuovo testo che considerasse in modo più adeguato le competenze costituzionalmente attribuite alle regioni e che, viceversa, nella seduta del 4 aprile, la IX Commissione Lavori pubblici deliberava di invitare la I Commissione ad esprimere preventivamente un proprio motivato parere sul testo trasmesso dal Senato.

Dopo aver ricordato come le maggiori perplessità fossero sorte in merito all'articolo 3, propone di esprimere parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti modificazioni:

all'articolo 1 aggiungere, infine, il seguente comma: « Il finanziamento indicato

dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 »;

all'articolo 3, comma primo, sostituire le parole: « sulla base delle proposte » con le altre: « sulla base dei programmi »;

sopprimere il secondo comma dell'articolo 3;

all'articolo 3, ultimo comma, sostituire le parole: « sulla base delle varie opere comprese nel programma » con le altre: « sulla base dei programmi dalle stesse predisposti ».

Dopo interventi dei deputati Caruso e Monti, i quali non concordano con la proposta del relatore, e del Sottosegretario La Penna, il quale precisa che la proposta di legge non viola le competenze costituzionalmente assegnate alle regioni, ma costituisce applicazione dell'articolo 8, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e che, con le modificazioni suggerite dal relatore, ogni ulteriore perplessità dovrebbe essere fugata, la Commissione respinge le proposte del relatore.

Su proposta del deputato Caruso, quindi, la Commissione, a maggioranza, delibera di esprimere parere contrario sulla proposta di legge.

Proposta di legge:

Tantalo ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere a vice segretario (Parere alla IV Commissione) (518).

Su proposta del relatore Nucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto (Parere alla VI Commissione) (1613).

Su proposta del relatore Bressani la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI INTERNI (II)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (Parere della V, della VI e della XII Commissione) (1537).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Serrentino riferisce favorevolmente sul disegno di legge, esprime alcune perplessità sul primo comma dell'articolo 2, e rileva l'esigenza di accogliere l'emendamento suggerito dalla V Commissione in ordine alla deroga alla legge n. 64 del 1955 o di modificare il disposto relativo all'anno finanziario di decorrenza e dichiara di rimettersi a questo proposito alla Commissione.

Rispondendo quindi ad un quesito rivolto gli dal deputato Triva circa la opportunità di un costante adeguamento del Fondo di previdenza, fornisce chiarimenti in ordine alle entrate del Fondo stesso ed alle modifiche intervenute negli ultimi anni.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Triva rileva che la legge n. 456 del 1930 prevede un adeguamento biennale del Fondo, con la conseguente necessità di prevedere un contributo flessibile e non rigido da parte dello Stato e si dichiara favorevole a mantenere inalterata la decorrenza del finanziamento prevista nel disegno di legge.

Il deputato Alfano dichiara di concordare con quanto previsto nel disegno di legge, che si inserisce nel filone di una lunga tradizione in merito al trattamento di previdenza per i giornalisti, e conclude chiedendo se l'aumento del contributo previsto dovrà essere utilizzato per ripianare il bilancio dell'Istituto.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Serrentino sottolinea che il principio della revisione periodica del contributo è stato rispettato e che la retrodatazione del contributo stesso trova fondamento nell'aggiornamento dei valori a partire da quando il Governo assunse l'iniziativa del disegno di legge. Conclude dichiarandosi non contrario ad un emendamento presentato dai deputati Triva e De Sabbata diretto a stabilire che l'adeguamento biennale del Fondo avvenga con stanziamento da effettuarsi con legge di bilancio.

Il Sottosegretario Pucci, pur non dichiarandosi contrario all'emendamento presentato, in quanto esso corrisponde nella sostanza a quanto stabilito all'articolo 4 della legge n. 456 del 1930, chiede un rinvio del seguito della

discussione al fine di assumere i necessari chiarimenti presso gli organi tecnici.

Dopo l'intervento del relatore, che ritiene che l'emendamento presentato potrebbe formare oggetto di apposita iniziativa legislativa allo scopo di non ritardare l'approvazione del disegno di legge in discussione, e del deputato Triva, che insiste sull'emendamento proposto, in quanto diretto a far fronte ad una carenza normativa, la Commissione delibera di trasmettere l'emendamento stesso alla V Commissione affinché esprima su di esso il proprio parere.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Speranza.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'«Anno nazionale del libro» (Parere della III, della V e della VIII Commissione) (1699).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del relatore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (840-B).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del deputato Triva, la Commissione delibera alla unanimità, con l'assenso del Governo, di richiedere che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

Disegno di legge:

Interventi finanziari a favore delle attività di prosa (Parere della V Commissione) (1533).

(Esame).

Il relatore Tantalo prospetta la opportunità che la Commissione richieda l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Il deputato Triva si dichiara non pregiudizialmente contrario alla proposta, riservandosi di esprimere su di essa dopo lo svolgimento della relazione.

Il Sottosegretario Speranza ritiene che si possa realizzare una sostanziale convergenza sul disegno di legge.

Il relatore Tantalo svolge quindi la sua relazione soffermandosi sulle motivazioni che rendono necessario l'intervento finanziario dello Stato previsto nel disegno di legge. Si sofferma sugli scopi ampiamente sociali dell'attività teatrale, che si è sviluppata anche nei centri minori, e nell'Italia meridionale, specie ad opera dell'ETI, illustra i dati statistici relativi all'attività svolta che ha riguardato anche spettacoli di grande risonanza mentre notevole sviluppo ha il teatro sperimentale e conclude sottolineando la necessità che tale intensa attività, anche in relazione alle sue finalità sociali, sia sorretta da adeguato contributo statale e ribadendo la proposta di richiedere la assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Triva critica la linea di politica teatrale fin qui seguita, che non è stata contrassegnata da un organico collegamento con la politica culturale, preannuncia che il suo gruppo si riserva di presentare un disegno di legge in materia, anche tenendo conto della mutata realtà istituzionale, e, pur con tali riserve, si dichiara favorevole a discutere il disegno di legge che fa fronte a necessità pregresse degli enti teatrali, rinviando ad altro momento l'esame dei problemi di carattere generale. Critica i criteri fin qui seguiti per l'assegnazione dei contributi e che danneggiano gli enti locali e preannuncia un emendamento all'articolo 2, diretto ad introdurre criteri preferenziali per la concessione dei contributi a favore dei teatri a gestione pubblica, agli organismi teatrali costituiti fra Enti locali o dalla Regione; degli Enti teatrali; delle iniziative destinate alla diffusione della cultura teatrale e dei complessi di sperimentazione teatrale.

Il deputato Franchi, anche a nome della sua parte politica, si dichiara contrario al disegno di legge ed in particolare al principio della integrazione fissata dall'articolo 1. Ritiene necessario lo svolgimento di un dibattito generale sul teatro di prosa, che ha avuto una diffusione artificiosa per fini politici e scarsamente popolare e rileva che i contributi vengono assegnati con criteri preferenziali per ta-

luni registri che hanno piegato il teatro alla politica, mentre è lasciato in stato di abbandono il teatro tradizionale. Conclude dichiarandosi favorevole ad un aumento dei contributi solo nel quadro generale di una revisione globale dell'indirizzo fin qui seguito e dichiarandosi contrario a richiedere che il disegno di legge sia assegnato in sede legislativa.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Speranza e del relatore Tantalo, che ribadiscono l'opportunità della richiesta stessa, anche per consentire di far fronte sollecitamente ad esigenze pregresse, il presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il Sottosegretario Speranza, pur dichiarando di concordare sulla esigenza di un esame generale della politica teatrale, rileva la necessità di consentire nel frattempo lo sviluppo di iniziative che si sono dimostrate valide ed interessanti, insiste nella opportunità di procedere all'approvazione del disegno di legge anche per non danneggiare le iniziative più deboli, a prescindere dalle loro qualificazioni culturali ed ideologiche e conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione non approva il seguente emendamento del deputato Alfano.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È autorizzato l'ulteriore contributo di lire 500 milioni del fondo di lire 1 miliardo assegnato, per le manifestazioni teatrali di prosa dell'anno 1972 con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126 ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 è approvato con il seguente emendamento presentato dai deputati Triva, De Sabbata e Flamigni:

Aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

« Per la concessione dei contributi dovranno essere privilegiati i teatri a gestione pubblica; gli organismi teatrali costituiti fra enti locali o dalle regioni; gli Enti teatrali; le iniziative destinate alla diffusione del teatro e della cultura teatrale organizzate da istituti universitari, da comitati e associazioni culturali o di categoria; i complessi di sperimentazione teatrale ».

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

La Commissione delibera di dare mandato al relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente ALDO MORO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Disegno di legge:

Contributo ai fondi speciali della Banca asiatica di sviluppo (*Modificato dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (781-B).

(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente Moro dà lettura della modifica formale introdotta dal Senato all'articolo 2 e comunica che la Commissione bilancio nella seduta odierna ha espresso parere favorevole sulla modifica stessa.

Dopo che il relatore ha chiarito il senso della modifica, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo del Senato.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente ALDO MORO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972: 1) accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969; 2) accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969 (*Parere della V Commissione*) (1937).

(*Esame*).

Il relatore Salvi illustra favorevolmente il provvedimento sottolineando l'importanza po-

litica dell'accordo essendo l'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la CEE la prima di uno Stato membro del Commonwealth britannico.

Precisa che gli altri 19 Stati del Commonwealth hanno tempo fino all'agosto 1973 per decidere se intendono associarsi sulla base dell'accordo di Yaoundé oppure preferiscono altri tipi di legame. Il disegno di legge prevede anche l'autorizzazione alla ratifica di una modifica agli accordi sul finanziamento e sulla gestione degli aiuti della Comunità che porta la quota a carico dell'Italia da 140.600.000 a 141.381.141 unità di conto.

Il relatore nel rilevare inoltre che l'articolo 3 del disegno di legge non contempla una scadenza della delega legislativa ivi prevista, precisa che anche nella legge 7 dicembre 1970, n. 1048, con cui veniva autorizzata la ratifica della convenzione di Yaoundé non risultava indicato il limite temporale della delega che tuttavia deve essere considerato implicito nella durata della convenzione suddetta che va a scadere il 31 gennaio 1975. Osserva infine che l'Italia è l'ultimo Stato delle Comunità che ancora non ha provveduto alla ratifica dell'accordo, ne sottolinea l'urgenza, proponendo di chiedere eventualmente l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

Dopo breve intervento del deputato Cardia che dichiara l'astensione del gruppo comunista, la Commissione approva il testo del disegno di legge dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea accogliendo anche la proposta dello stesso relatore di chiedere, se del caso, l'autorizzazione a riferire oralmente.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972 (*Parere della VI Commissione*) (1480).

(*Esame*).

Il relatore Di Giannantonio, dopo aver ricordato che il provvedimento fu esaminato favorevolmente nella passata legislatura, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea trattandosi di accordo che ricalca lo schema di convenzioni similari.

Dopo una dichiarazione di astensione del gruppo comunista da parte del deputato Cardia, la Commissione approva il testo del di-

segno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole.

Disegno di legge:

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia (*Parere della V, della VI e della VII Commissione*) (1962).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Salvi e consenziente il Governo la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente Moro si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi non presenti alla seduta.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V, della XII e della XIV Commissione*) (1973).

(*Esame*).

Il relatore Di Giannantonio nell'illustrare il disegno di legge sottolinea l'importanza della Convenzione intesa ad istituire un Comitato per la salute pubblica operante nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa con il compito di procedere, attraverso una Commissione europea, alla elaborazione di una farmacopea europea.

Il deputato Cardia si dichiara contrario alla ratifica dell'accordo non perché discosta l'esigenza di una armonizzazione della farmacopea, ma perché la sua elaborazione è collocata nel quadro di un organismo anacronistico quale è il Consiglio d'Europa da cui sono esclusi alcuni paesi europei mentre nell'ambito dei paesi che vi fanno parte è mantenuta una discriminazione nella rappresentanza parlamentare. A suo avviso non vi sono le garanzie di un controllo democratico quali potrebbero essere negli organismi comunitari della CEE.

Il deputato Romeo nell'esprimere analoghe considerazioni per quanto riguarda la discriminazione nella rappresentanza parlamentare in seno al Consiglio d'Europa, dichiara tuttavia che voterà a favore rendendosi conto della esigenza di una armonizzazione nel settore della farmacopea.

Dopo una breve replica del Sottosegretario Bemporad ai rilievi formulati dal deputato Cardia (al quale fa presente che una delle

ultime decisioni del Consiglio d'Europa è stata quella di sviluppare la cooperazione con i paesi dell'Est nel settore scientifico), la Commissione approva a maggioranza il testo del disegno di legge dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della VI e della XII Commissione*) (1976).

(*Esame*).

Il relatore Salvi illustra favorevolmente il provvedimento facendo presente che la Convenzione rinnova un accordo del 1931. L'esigenza del nuovo negoziato è sorta in seguito alle profonde modifiche apportate al sistema fiscale dei due paesi. Dopo che il deputato Cardia ha espresso il contrario avviso del gruppo comunista, la Commissione approva, a maggioranza, il testo del disegno di legge dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della IV e della X Commissione*) (1961).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Di Giannantonio illustra favorevolmente il provvedimento inteso ad autorizzare la ratifica all'accordo europeo per reprimere le emissioni abusivamente effettuate da stazioni installate a bordo di navi o di aerei operanti fuori dai territori nazionali. Dati i molti abusi in questo campo, ritiene opportuna l'iniziativa assunta nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Il deputato Cardia, richiamandosi alle motivazioni espresse in sede di esame del precedente disegno di legge n. 1753, manifesta il contrario avviso della sua parte politica. Aggiunge che, se, come ha precedentemente dichiarato il Sottosegretario Bemporad, vi sono tentativi di apertura verso i paesi dell'Est europeo per una cooperazione, da questi non sono ancora partite delle *avances* proprio per il carattere unilaterale e discriminatorio di formazione del Consiglio d'Europa. D'altra parte la materia delle radiodiffusioni coinvol-

ge problemi ben più importanti di quelli previsti in questa convenzione e dei quali si dovrà discutere nell'ambito della Conferenza per la sicurezza europea.

Il deputato Romeo rileva che il disegno di legge non contiene soltanto le norme di autorizzazione alla ratifica, ma introduce anche norme penali sulle quali chiede di conoscere il parere della Commissione giustizia.

Dopo una comunicazione del Presidente il quale fa presente che la Commissione giustizia non si è avvalsa della facoltà di esprimere il parere nei termini regolamentari, la Commissione delibera di rinviare l'esame ad altra seduta demandando al Presidente di sollecitare il parere della Commissione giustizia.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969 (Approvato dal Senato) (Parere della VI e della X Commissione) (1903).

(*Esame*).

Su proposta del relatore Fracanzani, e dopo una dichiarazione di astensione del deputato Cardia e di voto favorevole del deputato Romeo, la Commissione approva il testo del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere per iscritto la relazione favorevole per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 12,35. — *Presidenza del Presidente ALDO MORO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Il Sottosegretario Bemporad rispondendo alla interrogazione 5-00241 presentata dal deputato Cardia per conoscere che cosa ci sia di vero al fondo della campagna di stampa su presunti episodi di spionaggio avvenuti intorno alla base di La Maddalena e se tale campagna non sia orchestrata per minare i rapporti di amicizia che l'Italia intrattiene con l'URSS, fa presente che non risultano elementi atti a comprovare la veridicità delle notizie pubblicate da organi di stampa.

Il deputato Cardia si dichiara insoddisfatto perché non si è risposto adeguatamente alla seconda parte della sua interrogazione.

Il Sottosegretario Bemporad, nel rispondere alla interrogazione n. 5-00296 del deputato Galluzzi ed altri, precisa che il negoziato di Vienna per la riduzione degli armamenti concerne l'Europa centrale. Vi partecipano i paesi che hanno forze militari presenti nel centro Europa; paesi come l'Italia, la Svezia, la Turchia, eccetera, seguiranno i lavori come osservatori poiché non hanno responsabilità dirette nella zona e la loro presenza in altra forma complicherebbe il già difficile negoziato.

Il deputato Cardia si dichiara sostanzialmente insoddisfatto della risposta la quale non informa circa l'esito e la misura della partecipazione italiana ai negoziati di Vienna. Vi è un interesse diretto italiano a tali negoziati per cui la posizione dell'Italia deve essere di partecipante (sia pure per aspetti parziali) e non di semplice osservatore. L'atteggiamento assunto dal Governo italiano sembra orientato verso l'ottica di coloro che si ostinano a presentare l'Italia come un paese mediterraneo e non anche a vocazione europea. Conclude affermando che la sua parte si riserva di chiedere un dibattito su questi problemi, alla presenza del Ministro degli affari esteri.

Il Sottosegretario Bemporad risponde quindi alle interrogazioni nn. 5-00354, 5-00361 e 5-00371 presentate rispettivamente dai deputati Pajetta ed altri, Granelli e Fracanzani, riguardanti la visita del Ministro degli esteri spagnolo Lopez Bravo. A riguardo fa presente che l'esistenza di rapporti diplomatici tra i due Stati prescinde da una valutazione delle rispettive situazioni politiche interne e che l'esistenza stessa di tali rapporti comporta o può comportare contatti per esaminare problemi di comune interesse. Quanto ai rapporti tra la Spagna e la CEE precisa che sono stati esaminati alcuni problemi di carattere tecnico, connessi a prospettive a lungo termine, che comunque potranno realizzarsi solo allorché si determineranno a giudizio del Governo italiano e degli altri Governi della Comunità le condizioni politiche che hanno ispirato il Trattato di Roma.

Il deputato Cardia si dichiara insoddisfatto della risposta che giustifica la visita del Ministro spagnolo in base a considerazioni protocolari ed astratte. Resta il fatto sostanziale che è stato effettuato un incontro ufficiale di governanti proprio in un momento in cui la Spagna è tornata sulle cronache politiche per episodi di chiara marca fascista e per atti di feroce repressione antioperaia che hanno turbato anche la coscienza dei cattolici.

Anche il deputato Granelli dichiara la propria insoddisfazione, rilevando che questa ha riguardo all'inopportunità di tale visita e non già al mantenimento degli ordinari rapporti diplomatici. Sul merito della visita, premesso che si è perduta l'occasione di esprimere in qualche modo la protesta dei democratici italiani per quanto accade nella Spagna, esprime il timore che i problemi di « carattere tecnico » possano nascondere contatti volti a distaccare l'Italia dalla posizione degli altri *partners* circa le condizioni per l'ingresso della Spagna nella CEE.

Anche il deputato Fracanzani esprime la propria insoddisfazione evidenziando l'inopportunità della visita. Prende peraltro atto delle assicurazioni circa la posizione del Governo italiano sul problema dell'ingresso della Spagna nella CEE.

Il Sottosegretario Bemporad risponde quindi alla interrogazione n. 5-00393 del deputato Fracanzani ed altri circa la visita in Italia del Presidente del Vietnam del Sud. A riguardo fa presente che il breve soggiorno in Italia del Presidente Van Thieu si è svolto nel quadro di un più vasto periplo europeo che comprendeva tra l'altro anche una udienza del Sommo Pontefice.

Trattandosi di uno degli interlocutori essenziali in vista del raggiungimento di un assetto e di una pace stabile nel Vietnam secondo quanto previsto dall'accordo di Parigi e dalla successiva conferenza internazionale, il Governo italiano ha ritenuto utile l'occasione dell'incontro, come ha fatto con i rappresentanti della Repubblica democratica del Vietnam e del GPR sud vietnamita.

Il deputato Fracanzani in sede di replica esprime le motivazioni di perplessità suscitate da tale visita.

Infine, il Presidente rileva che non essendo presenti i presentatori della interrogazione n. 5-00318, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente ORONZO REALE. —
 Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere della I e della V Commissione) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 3 maggio era iniziato l'esame del n. 13 dell'articolo 2, concernente la posizione della parte civile nel procedimento penale. Avverte che, permanendo l'esigenza di un approfondimento della materia, è stato richiesto l'accantonamento del punto suddetto.

La Commissione decide di rinviare ad altra seduta l'esame del n. 13, e passa al n. 14, che viene approvato senza modifiche:

« 14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso ».

Si passa quindi al n. 15 dell'articolo 2:

« 15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ».

Il deputato Gianfilippo Benedetti illustra un emendamento Coccia ed altri, soppressivo delle parole « o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ». Afferma che con tale emendamento si vuole realizzare un nuovo indirizzo di politica penale, per cui la rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva non deve escludere il risarcimento del danno.

Il deputato Musotto osserva che la sostanza dell'emendamento Coccia merita una valutazione positiva, ma che esso affronta problemi che dovrebbero essere proposti e risolti in sede di riforma del diritto penale sostanziale.

Il relatore Dell'Andro osserva che l'unitarietà dell'ordinamento giuridico non tollera che in sede penale sia esclusa l'antigiuridicità di un fatto dal quale poi si facciano derivare sanzioni in altra sede.

Il deputato Accreman afferma che l'emendamento tende a non precludere, nel caso di

assoluzione, il risarcimento del danno in relazione alle modalità attraverso le quali si è realizzato l'adempimento del dovere o l'esercizio del diritto.

Il Presidente Reale osserva che dai principi generali emerge che l'assoluzione per aver commesso il fatto nell'adempimento di un dovere non pregiudica la sussistenza della responsabilità, sia penale sia civile, di chi ha impartito un ordine illegittimo. Sotto tale angolo visuale l'emendamento Coccia appare superfluo.

Il deputato Felisetti osserva che la materia in esame pone gravi problemi, variamente risolti dalla giurisprudenza, che vanno peraltro affrontati nella presente sede: infatti proprio l'articolo 25 del vigente codice di procedura penale preclude l'azione civile quando il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

Il relatore Dell'Andro osserva che il mantenimento del testo governativo non impedisce un riesame della materia in altra sede. Si dichiara quindi contrario all'emendamento Coccia.

Il sottosegretario Pennacchini concorda con il relatore, rilevando inoltre che l'approvazione dell'emendamento Coccia potrebbe comportare delle remore al pubblico ufficiale nell'adempimento del dovere e delle limitazioni all'esercizio dei diritti dei cittadini. Si riserva pertanto, ove l'emendamento venisse mantenuto ed approvato, di proporre all'Assemblea il ripristino della formulazione governativa del n. 15 dell'articolo 2, che già aveva riscosso, nella precedente legislatura, l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Con l'astensione del deputato Felisetti, la Commissione approva quindi l'emendamento Coccia ed altri.

Il relatore Dell'Andro si dichiara favorevole all'approvazione del n. 15, osservando che la modifica introdotta dall'emendamento Coccia non pregiudica in alcun senso la soluzione del problema relativo ai rapporti tra l'azione civile ed il procedimento penale.

La Commissione approva il n. 15 dell'articolo 2, nel seguente testo modificato:

« 15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ».

La Commissione approva quindi senza modifiche i successivi nn. 16, 17 e 18:

« 16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

Il n. 19, a seguito dell'approvazione di un emendamento Coccia ed altri, accettato dal relatore e dal Governo, risulta così modificato:

« 19) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile ».

Un emendamento Coccia ed altri, interamente sostitutivo del n. 20, viene accettato dal relatore Dell'Andro, mentre il sottosegretario Pennacchini esprime parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento è approvato ed il n. 20 resta così formulato:

« 20) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai nn. 18 e 19, salvo che non ricorrano giustificati motivi ».

A seguito dell'approvazione di un emendamento, parzialmente soppressivo, del relatore Dell'Andro, accettato dal sottosegretario Pennacchini, il n. 21 assume la seguente formulazione:

« 21) concessione obbligatoria della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello ».

Il n. 22 viene successivamente approvato senza modifiche:

« 22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero 20 ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Riordinamento degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e riforma delle strutture e dell'ordinamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Parere alla X Commissione*) (1313).

Dopo che il relatore Tarabini è tornato ad illustrare il disegno di legge, ricordando la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Commissione nel corso di una precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, il deputato Gambolato rileva come siano nel frattempo intervenuti fatti nuovi e, in particolare, l'intesa tra Governo e sindacati su talune rivendicazioni del personale delle poste, tali da richiedere probabilmente sostanziali modifiche di questo o di altri provvedimenti pure all'ordine del giorno della Commissione: prima di proseguire nell'esame di tali provvedimenti ritiene, pertanto, necessario che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fornisca chiarimenti e delucidazioni al riguardo.

(La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,45).

Il Sottosegretario Fabbri riferisce che il Ministro Gioia si riserva di presentare al prossimo Consiglio dei ministri i provvedimenti che recepiscono gli accordi con i sindacati intervenuti nei giorni scorsi; il Ministro sollecita, peraltro, la Commissione bilancio a voler definire tempestivamente e in modo positivo il proprio parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, riservandosi di illustrare, in sede di competente Commissione di merito, l'insieme delle ulteriori provvidenze predisposte dal Governo sulla base delle intese con le organizzazioni sindacali e delle decisioni al riguardo adottate dal Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i chiarimenti precedentemente richiesti dalla Commissione, il Sottosegretario Fabbri precisa che, a norma delle vigenti disposizioni, sono depositate in Tesoreria, quali fondi di riserva per le spese imprevedute, le

somme, rispettivamente, di lire 900 milioni per l'Amministrazione postale e di 800 milioni per l'Azienda telefonica; aggiunge che, poiché le suddette Aziende provvederanno a prelevare, nel corso del corrente esercizio, dai rispettivi fondi di riserva le somme occorrenti per fronteggiare l'onere implicato dal provvedimento in esame, nel 1974 si provvederà a reintegrare, con somme di pari importo, i predetti fondi di riserva.

Su proposta del relatore Tarabini, la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Disposizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Parere alla X Commissione*) (1314).

Su proposta del relatore Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Ianniello ed altri: Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi (*Parere alla X Commissione*) (341).

Dopo ampia illustrazione del relatore Tarabini, il Sottosegretario Fabbri riferisce il contrario avviso del Ministero del tesoro sul provvedimento per carenza di adeguate indicazioni di copertura a fronte della maggiore spesa implicata; il rappresentante del Governo aggiunge anche talune osservazioni critiche avanzate da parte del Ministero delle poste per quanto concerne il merito del provvedimento.

Il deputato Gambolato osserva che la questione posta con la iniziativa legislativa in esame risulta assai complessa e certamente collegata con il tema più generale degli accordi intercorsi tra Governo e sindacati nel settore dei postelegrafonici; sicché prospetta l'esigenza di rinviare la espressione del parere per consentire un ulteriore approfondimento delle varie questioni, tenuto anche conto che in Commissione trasporti il Governo ebbe a manifestare sulla proposta di legge un orientamento sostanzialmente favorevole, ora contraddetto dalle dichiarazioni del Sottosegretario Fabbri.

Dopo che il deputato Gava e il relatore Tarabini hanno dichiarato di concordare con la proposta avanzata dal deputato Gambolato,

la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,10 — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Norme interpretative dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (*Parere della XII Commissione*) (1721).

(*Rinvio dell'esame*).

Il deputato Raucci ricorda che la sua parte richiese, a suo tempo, che il Governo trasmettesse alla Commissione una adeguata e analitica documentazione sul disegno di legge e, in particolare, sulle conseguenze che l'accoglimento dello stesso avrebbe in relazione alla entità delle somme assorbite dalle varie imprese che hanno ottenuto parere di conformità prima del 10 novembre 1971, riportate alle disponibilità complessive attuali della Cassa per il Mezzogiorno: sorge, infatti, il dubbio che, con l'approvazione della iniziativa legislativa governativa, resterebbe assorbita gran parte dei fondi stanziati con la nuova legge sul Mezzogiorno e risulterebbero, in tal modo, annullate tutte le innovazioni che si sono volute introdurre con la legge n. 853 del 1971. Poiché la documentazione trasmessa appare affatto insufficiente e inadeguata e poiché non risulta presente alla seduta odierna il Ministro del bilancio, propone di rinviare l'esame del disegno di legge.

Dopo brevi interventi del deputato Compagna e del relatore Gava, i quali concordano sulla necessità di affrontare il dibattito sul disegno di legge alla presenza del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario (*Parere della I Commissione*) (1516).

(*Esame e rinvio*).

Il Presidente Preti ricorda che, in una precedente seduta per il disegno di legge concer-

nente l'autonomia e funzionale e contabile dei consigli regionali era stato richiesto il trasferimento in sede legislativa. Comunica, peraltro, che, per il mancato consenso di un gruppo, tale richiesta non è stata inoltrata alla Presidenza della Camera. Avverte, pertanto, che la Commissione procede quindi all'esame referente del provvedimento.

Il relatore Altissimo riferisce ampiamente sulla portata e sulle finalità del disegno di legge, ricordando che una posizione di parziale autonomia è stata riconosciuta ai consigli regionali, quali organi dotati di poteri legislativi, dalla Corte costituzionale, la quale ha escluso che le attribuzioni delle assemblee regionali si svolgano a livello di sovranità (come ritiene invece che ciò avvenga per le assemblee parlamentari), ma ha riconosciuto che esse si svolgono pur sempre a livello di autonomia costituzionalmente garantita. Dopo aver segnalato che in tutti gli statuti regionali vi sono norme che disciplinano l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, il relatore dà conto analiticamente delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge. Illustra, quindi, due proposte di modifica al testo del provvedimento: la prima, intesa ad istituire apposita rubrica concernente le entrate dei consigli regionali e ripartita in taluni capitoli (interessi attivi sugli stanziamenti; trattenute fiscali sulle indennità dei consiglieri e sugli emolumenti del personale; proventi vari); la seconda, diretta a stabilire che i regolamenti interni dei consigli regionali dovranno disciplinare le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa, nonché le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti.

Il deputato Delfino presenta due emendamenti: il primo per stabilire l'obbligo (e non la facoltà) che gli stanziamenti concernenti le spese di rappresentanza e le spese postali e telefoniche trovino la loro disciplina nei regolamenti dei consigli; il secondo, per affermare il principio che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nei bilanci regionali per il funzionamento dei consigli regionali sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito ex-articolo 125 della Costituzione.

Dopo brevi interventi dei deputati Raucci, Bodrato e Gava, i quali ritengono che sia necessaria una breve pausa di riflessione per valutare a fondo la portata delle modifiche testé proposte dal relatore, il Presidente Preti rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

(*La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE CIRCA LA PROPOSTA DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA.

Su proposta del Presidente Preti, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere di essere autorizzata ad effettuare una indagine conoscitiva sull'Ente autonomo di gestione per il cinema, riservandosi di definire, nei prossimi giorni, il programma del tagliato dell'indagine stessa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Contributo ai fondi speciali della Banca asiatica di sviluppo (*Modificato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (781-B).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gava, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (840-B).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Compagna, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla modifica introdotta all'articolo 6 della iniziativa legislativa governativa da parte della competente Commissione del Senato.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (*Parere alla XII Commissione*) (1740).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Molè, e dopo un intervento del deputato Bernini (il quale manifesta qualche riserva sul merito), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della marina militare « Giancarlo Vallauri » (*Parere alla VII Commissione*) (1748).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Bassi), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (1790).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo (*Parere alla VI Commissione*) (1840).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (1850).

Su proposta del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Altissimo) e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha prospettato l'ipotesi di un aggiornamento all'esercizio in corso della indicazione di spesa e copertura formulata all'articolo 2 del disegno di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969 (*Parere alla III Commissione*) (1937).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (*Parere alla XIII Commissione*) (2007).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (*Parere alla II Commissione*) (917).

Su richiesta del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di rinviare alla seduta di domattina l'esame degli emendamenti a suo tempo trasmessi dalla competente Commissione di merito.

Disegno di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (1713).

Su proposta del Presidente Tarabini la Commissione delibera, all'unanimità, di prospettare al Presidente della Commissione plenaria l'opportunità di rivendicare la competenza consultiva della Commissione bilancio sull'intero disegno di legge, tenuto conto delle prevedibili implicazioni finanziarie che potranno discendere dalla introduzione della figura del « presentatore », che concorre con il pubblico ufficiale alla levata del protesto, e quindi della conseguente prevedibile riduzione di entrate che potrà verificarsi a danno degli ufficiali giudiziari, i quali ultimi potrebbero essere, in un secondo momento, portati a rivendicare dall'erario compensazioni ai minori introiti percepiti a seguito dell'applicazione del provvedimento in esame.

Proposta di legge:

Castellucci ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di San Pier Damiani (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (51-B).

Su proposta del relatore Altissimo e dopo che il Sottosegretario Fabbri si è riservato di

comunicare a quale postazione del fondo globale 1972 si intende attingere per il finanziamento della proposta di legge in esame, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla modifica introdotta nel testo del provvedimento da parte della competente Commissione del Senato.

Proposte di legge:

Scotti: Estensione al personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme del trattamento previste dalla legge 24 luglio 1971, n. 556 (705);

Senatori Sammartino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1446);

(*Parere alla I Commissione*).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, ma rimette alla attenta considerazione della competente Commissione di merito la responsabile valutazione della opportunità di ammettere i dipendenti statali delle camere di commercio a fruire dello stesso trattamento pensionistico previsto per i loro colleghi camerali a carico delle gestioni previdenziali del personale già dipendente dalle stesse camere di commercio, addossando pertanto a queste ultime un onere non del tutto giustificato e giustificabile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

FINANZE E TESORO (VI)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MALFATTI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Ruffini, per le finanze, Alpino.

Proposta di legge:

Scotti ed altri: Limiti operativi della sezione industriale della Banca nazionale del lavoro (1120). (*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Postal, richiamata la relazione già svolta in sede referente, illustra sia la pro-

posta di legge, che intende ampliare a tutto il settore industriale la competenza operativa della Banca Nazionale del Lavoro, sia l'emendamento interamente sostitutivo predisposto dal relatore stesso che ristrutturata l'articolo unico della proposta nei seguenti termini.

« La Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di Sezione speciale per il credito industriale.

La Sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla Sezione Speciale.

Lo Statuto della Sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

Il deputato Cascio propone di elevare il limite a favore delle piccole e medie imprese al 50 per cento dei finanziamenti posti in essere.

Il deputato Dal Sasso si dichiara contrario al provvedimento in quanto la grande industria già gode di accessi preferenziali al credito.

Il Presidente Malfatti osserva che il limite di riserva rischia di divenire programmatico; è pur vero che il provvedimento corregge una situazione anomala, ma meglio sarebbe stato riconsiderare l'inquadramento generale del credito industriale.

Il deputato Vespignani osserva che, mancando una definizione giuridica di piccole e medie imprese, ogni percentuale di riserva può venire aggirata dal sistema dei frazionamenti. Propone la percentuale del 45 per cento.

Il relatore Postal ritiene possibile elevare la quota a favore delle minori imprese al 40 per cento. Ritiene eccessivi ulteriori aumenti che rischierebbero di rimanere inutilizzati. Ritiene che il provvedimento si inquadri razionalmente, ed in forma incentivante, nel sistema operativo del credito industriale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, ricorda che il Governo aveva manifestato contrario avviso alla proposta Scotti proprio in considerazione delle esigenze di credito alle minori imprese. È perciò, invece, favorevole al testo predisposto dal relatore. Ritiene congrua

la percentuale del 35 per cento elevabile al massimo al 40; l'invalicabilità operativa costituita dalla formula « finanziamenti posti in essere », ove le percentuali fossero troppo elevate, ingenererebbe congelamenti improduttivi.

La Commissione, su proposta del relatore, subemenda l'articolo sostitutivo dell'articolo unico elevando al 40 per cento la percentuale del 35, indicata nel terzo comma, ed approva l'articolo sostitutivo stesso.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1904).

(*Discussione e approvazione*).

Il Relatore Sinesio illustra favorevolmente il provvedimento che si propone di snellire la circolazione monetaria ampliando la gamma dei tagli a disposizione. Il provvedimento non è di natura finanziaria ma tecnica e non implica di per sé l'aumento della massa monetaria. Ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Dal Sasso si dichiara contrario al provvedimento che può ingenerare psicologicamente processi inflazionistici.

Il deputato Vespignani osserva che l'inflazione non è mai psicologica e non dipende certo dalla natura e dai tagli del circolante. Invita il Governo a provvedere alla assoluta e lamentatissima carenza di moneta metallica.

Il relatore Sinesio si associa alle considerazioni del deputato Vespignani. Osserva che la moneta metallica è soggetta a fenomeni di tesaurizzazione, specie da parte dei turisti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini ricorda al deputato Dal Sasso che il fenomeno inflattivo è legato al valore globale del circolante e non ai tipi monetati. La questione della moneta metallica è assai grossa e sentita: i rinnovati impianti della zecca lavorano a pieno ritmo e l'edificio dei nuovi e moderni stabilimenti della zecca è in costruzione. Raccomanda l'approvazione del provvedimento.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di articolo unico e che risulta approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Disegno di legge:

Autorizzazione a vendere all'ospedale civile Umberto I, con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato deno-

minato «ex ospedale baraccato», sito in detto comune (1502).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Vincenzi illustra favorevolmente il disegno di legge che aliena all'ospedale di Nocera un immobile, già utilizzato dall'ospedale stesso, per il prezzo di lire 200 milioni.

Il deputato Cirillo preannuncia due emendamenti: il primo è inteso ad elevare a 30 anni il vincolo di destinazione che il disegno fissa in 20; il secondo inteso a ridurre da 200 a 50 milioni il prezzo di vendita in considerazione del fatto che il destinatario è un ente ospedaliero dislocato nel Mezzogiorno.

Il Presidente Malfatti osserva che la fissazione del prezzo di 50 milioni, inferiore al limite di 100 milioni entro il quale l'amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere con atto amministrativo, è incompatibile con l'adozione di un procedimento legislativo e contrasta con le norme della contabilità generale dello Stato.

Il deputato Colucci propone di fissare il prezzo in 101 milioni.

Il relatore Vincenzi osserva che per il prezzo di 200 milioni, l'UTE ha già valutato la situazione dell'ospedale destinatario della cessione e che lo stesso ospedale si è rimesso alle valutazioni dell'amministrazione; è perciò contrario all'emendamento Cirillo ed al subemendamento Colucci. È favorevole invece a che venga elevato a 30 anni il vincolo di destinazione.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, concordando con il relatore, dichiara che il prezzo di 200 milioni tiene conto sia della zona sia del destinatario della cessione e non rappresenta certo il valore venale del compendio.

Passando all'esame degli articoli la Commissione approva l'articolo 1 con la modifica proposta, al secondo comma, dal deputato Cirillo e che sostituisce le parole « 20 anni » con le parole « 30 anni ».

All'articolo 2 il Presidente Malfatti dichiara improponibile l'emendamento Cirillo che riduce da 200 a 50 milioni il corrispettivo della vendita.

Posto in votazione, sempre all'articolo 2, l'emendamento Colucci, inteso a fissare in 101 milioni il predetto corrispettivo, è respinto a parità di voti. L'articolo 2 è quindi approvato nel testo del disegno di legge.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 (Parere della III e della V Commissione) (1569).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Azzaro ricorda che un identico provvedimento era stato presentato nel corso della V legislatura. Il disegno tende a definire l'ultimo periodo del cessato regime preferenziale per talune merci importate dalla Libia a seguito di autorizzazioni ottenute in sede GATT. Il particolare regime, istituito nel lontano 1937 e ripristinato nel 1951, fu successivamente prorogato a tutto il 31 dicembre 1967. Scaduto tale termine, e in vista di un'ulteriore proroga e tutto il 31 dicembre 1969, il Governo italiano e quello libico non ritennero più utile il mantenimento del regime preferenziale a partire dal 1° gennaio 1969. Il provvedimento in discussione si limita pertanto a definire i rapporti giuridici sorti per l'anno 1968. Il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Cascio e Dal Sasso, non contrari al merito, ma contrari all'aspetto di sanatoria *ex post*, e dopo che il relatore Azzaro ha ricordato che non si tratta di sanatoria, ma di regolazione legislativa di un daziato sospeso, la Commissione approva gli articoli del provvedimento e l'annessa tabella e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (Parere della III e della XII Commissione) (1572).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Pandolfi ricorda che il sistema dei rimborsi di diritti doganali e di imposte indirette interne, diverse dall'ige, regolato prima della legge 10 marzo 1950, n. 103, e poi dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, ha dato luogo ad un lungo contenzioso comunitario culminato in due sentenze della Corte del Lussemburgo: con la prima del 1° dicembre 1965 la Corte giudicava illegittimo il computo dei rimborsi di quelle imposte la cui incidenza nel prodotto finito non è calcolabile, e contestava l'adozione del metodo adottato per i rimborsi forfettari.

La Commissione della CEE si dichiarò successivamente insoddisfatta della documentazione fornita dal Governo italiano, in esecuzione della sentenza, relativa agli elementi di calcolo delle aliquote di ristorno, e riaprì le procedure contenziose che produssero la sentenza del 19 novembre 1967 di condanna per violazione dell'articolo 96 del trattato di Roma.

Illustrando gli articoli del provvedimento, che adegua il regime dei ristorni per i prodotti esportati nei Paesi della Comunità e lascia invariato quello previsto dalla legge del 1964 per i prodotti esportati nei Paesi terzi, il relatore, soffermatosi sui problemi tecnici relativi al passaggio delle procedure di « temporanea importazione » a quelle di « perfezionamento attivo » contemplate dall'articolo 3, manifesta l'avviso che assai complicato risulterà per i contribuenti il raffronto fra la tabella della citata legge n. 639 del 1964 e quella annessa al disegno di legge.

Il Presidente Malfatti chiede al relatore chiarimenti sulla portata dell'articolo 6 che mantiene il regime della legge del 1964 per le esportazioni effettuate a seguito di contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Il relatore Pandolfi osserva che la CEE non era tanto preoccupata degli effetti distortivi del regime contemplato dalla legge 639 già citata (dato che i ristorni stessi erano stati progressivamente ridotti del 40 per cento nel 1964 fino alla quota dell'80 per cento nel 1966), quanto della questione di principio relativa al ricalcolo delle aliquote con un nuovo metodo, che è quello adottato dalla tabella annessa al disegno di legge.

Il deputato Giovannini, osserva che la sua parte non ha obiezioni al provvedimento in sé, che rappresenta un atto dovuto, ma deve reiterare le sue critiche per il problema più generale dei rimborsi all'esportazione, caratterizzati non solo da ritardi ma da insufficienze di stanziamenti e di integrazioni. La sua parte sollecita il Governo a fornire dati quantitativi dei fabbisogni e dei mezzi da erogare.

Il deputato Visentini manifesta perplessità circa le difficoltà applicative del provvedimento che instaura un doppio regime. Quanto ai prodotti in temporanea importazione si chiede come verranno operati i controlli per le deduzioni dei dazi assolti dai fornitori. Quanto all'articolo 6 ritiene che talune perplessità possano essere fugate dai chiarimenti forniti dal relatore. Si augura che il provvedimento non costituisca ulteriore causa di

contenzioso e di ritorsione da parte dei paesi terzi.

Il relatore Pandolfi, dopo aver convenuto col deputato Giovannini in ordine ai problemi più generali concernenti gli stanziamenti ed i ritardi nei rimborsi all'esportazione, replica al deputato Visentini che il regime di perfezionamento attivo risulta controllabile nel quantum fiscale sia attraverso il regime della sospensione sia attraverso quello del deposito e rimborso.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Alpino, osserva che non è possibile evitare duplicazione di regime fra CEE e paesi terzi. Concorda con le osservazioni del relatore ed auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Il Presidente Malfatti osserva che le difficoltà applicative, per il divario fra la tabella annessa alla legge n. 639 del 1964 e quella allegata al disegno di legge in discussione, saranno ulteriormente complicate dal fatto che quest'ultima tabella fa riferimento alle nomenclature della tariffa dei dazi doganali vigente al 19 novembre 1969, laddove la tariffa stessa risulta modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972, numero 888. Osserva sarebbe auspicabile una più accurata predisposizione dei testi normativi specie in materie tanto intricate.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge e la annessa tabella e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

Proposta di legge:

Aiardi: Provvedimenti per le banche popolari cooperative (Parere della XIII Commissione) (421).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Serrentino fornisce ampi ragguagli sull'attività lo sviluppo e la consistenza operativa delle banche popolari ed illustra favorevolmente il provvedimento che intende elevare il limite di possesso azionario da 2 a 4 milioni per ciascun socio. Ritiene più congruo il limite dei tre milioni e propone pertanto il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

« L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può

possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

Il relatore riferisce inoltre di essersi interessato della questione sollevata dai deputati comunisti in ordine all'assorbimento di piccole banche cooperative da parte di istituti di maggior consistenza e di aver raccomandato al Tesoro di considerare che la funzione delle piccole banche cooperative non può essere valutata solo in ragione della dimensione finanziaria ma deve anche giudicarsi in rapporto al servizio sociale esplicato nelle singole zone.

Il deputato Visentini, manifestata la propensione al contenimento del proposto aumento, proprio al fine di incentivare il risparmio minore, osserva che il codice civile non consente il diritto di opzione, per gli istituti del tipo considerato, per le eccedenze derivanti da azioni precedentemente possedute.

Il deputato Raffaelli, richiamata l'attenzione dei commissari sulle tipologie di stratificazione delle banche popolari, dichiara di concordare con le osservazioni del relatore.

Il relatore Serrentino, ricordato che il riferimento al diritto d'opzione è presente nella normativa del 1960, dichiara di accedere all'emendamento soppressivo delle parole « o dell'esercizio del diritto di opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio » preannunciato dal deputato Visentini.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini dichiara di concordare con il relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del provvedimento nel testo sostitutivo proposto dal relatore, subemendato dal deputato Visentini, talché l'articolo medesimo risulta del seguente tenore: « L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

Approvato l'articolo 2 della proposta, la Commissione vota a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso che risulta approvato.

Disegno di legge:

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche (Parere della V e della X Commissione) (1790).

(Discussione e approvazione).

Dopo breve illustrazione del relatore Borghi, che sottolinea come il provvedimento intenda equiparare al regime fiscale interno il trattamento dei similari prodotti esteri in materia di tasse automobilistiche, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso che risulta approvato.

Disegno di legge:

Trattamento tributario della Società Europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (Parere della X Commissione) (1718).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Pandolfi illustra favorevolmente il disegno di legge che agevola fiscalmente la società Eurofima (istituita da una convenzione internazionale del 1955, ratificata nel 1958) estendendo a tale società il regime agevolato vigente per la BEI, la CECA e l'EURATOM. Ritiene necessario si menzioni esplicitamente nell'articolo il nome della società e che si precisi all'articolo 2 che le operazioni agevolate sono quelle di natura finanziaria.

Il deputato Visentini reputa singolare che il Governo, in presenza di una legge di riforma tributaria intesa ad eliminare le esenzioni fiscali, presenti disegni di legge che della legge di riforma non tengono conto. Ritiene perciò almeno necessario un articolo aggiuntivo che assoggetti il regime tributario agevolativo alla disciplina prevista dall'articolo 9, numeri 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il deputato Vespignani osserva che per la azienda delle ferrovie non pare che la prima tranche della riforma sia entrata in vigore e pare invece, che il regime IVA venga applicato dall'azienda ferroviaria in forma ilare e spensierata.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, dichiara di accogliere gli emendamenti preannunciati dal relatore e dal deputato Visentini.

La Commissione modifica quindi i 3 articoli del disegno di legge, secondo le indicazioni del relatore, ed approva l'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Visentini. Il testo del provvedimento risulta quindi del seguente tenore:

ART. 1.

Gli interessi corrisposti dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

ART. 2.

Le operazioni finanziarie effettuate dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti all'erario fatta eccezione per gli effetti cambiari i quali sono soggetti all'imposta di bollo lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

ART. 3.

Sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

ART. 4.

Le agevolazioni tributarie concesse con la presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, numeri 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE CIRCA QUESTIONI DI COMPETENZA IN MATERIA DI PENSIONI ORDINARIE

Il Presidente Malfatti informa la Commissione che, all'unanimità, l'Ufficio di Presidenza propone alla Commissione di prospettare

al Presidente della Camera l'opportunità di trasferire alla I Commissione la competenza in materia di pensioni ordinarie. L'Ufficio di Presidenza è giunto a tale conclusione considerando che nelle precedenti legislature la concentrazione presso la VI Commissione delle competenze relative al settore pensionistico del pubblico impiego, essenzialmente motivata dall'essere esso imputato alla spesa del Ministero del tesoro, rispondeva ad esigenze relativamente funzionali in quanto ciascuna Commissione di merito valutava la materia del pubblico impiego di propria competenza relativa ai corrispondenti ministeri. Gli inconvenienti di tale esame spezzettato sono stati ben presenti alla Camera, tanto è vero che si è nettamente consolidato nelle ultime legislature il criterio di unificare presso la I Commissione tutta la materia del pubblico impiego. Ora accade che la materia delle pensioni ordinarie (ivi comprese quelle degli istituti amministrati direttamente dal Ministero del tesoro) è strettissimamente collegata a quella del pubblico impiego: si tratta di assetti normativi che discendono in via consequenziale, per la quiescenza, dagli assetti normativi, di carriera e di stipendio, del personale pubblico in attività di servizio. La VI Commissione, che non è chiamata, come è naturale per evitare duplicazioni, ad esprimere pareri sulla materia del pubblico impiego (che per la parte onere è vincolata al parere della V), manca del quadro di insieme per valutare la congruità delle singole proposte in materia pensionistica. Il trasferimento alla I Commissione della materia pensionistica per il personale statale consentirebbe certo una valutazione più organica della materia, né costituirebbe aggravio di lavoro per la I Commissione, la quale è già investita del parere vincolante su tutta la materia delle pensioni ordinarie.

La Commissione concorda all'unanimità sulla proposta dell'Ufficio di presidenza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:

Il Presidente Malfatti comunica che prenderà contatti con il Presidente della XII Commissione per l'inizio dell'esame, a Commissioni riunite, del provvedimento n. 1789 cui dovrebbero essere destinate le sedute del martedì pomeriggio.

Quanto all'ordine del giorno delle prossime sedute, propone che vengano inseriti i provvedimenti non esaminati nella seduta odierna e quelli che dovessero essere trasferiti in legi-

slativa a seguito della richiesta unanime della Commissione.

La Commissione consente.

Il Presidente ricorda poi che non si è raggiunto nell'Ufficio di Presidenza l'accordo circa l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte n. 1468 e 1126. Quanto alla proposta Visentini n. 1468, concernente norme per la definizione delle pendenze tributarie, egli ha preso contatti con il Governo che ha manifestato la disposizione a considerare l'opportunità della presentazione di un provvedimento governativo. Risulta inoltre che la VI Commissione del Senato ha iscritto al suo ordine del giorno la proposta del senatore Segnana che tratta materia connessa a quella contemplata dalla proposta Visentini. Di ciò ha provveduto ad informare il Presidente della Camera.

Il deputato Visentini insiste per l'iscrizione nel prossimo ordine del giorno del provvedimento n. 1468 di cui è proponente: gli affidamenti del Governo risultano labili e tardivi; la questione è, invece, assai urgente.

Il deputato Cascio, pur ritenendo che provvedimenti di condono meglio avrebbero potuto definirsi dopo l'entrata in vigore della seconda *tranche* della riforma, concorda con il deputato Visentini per l'immediata iscrizione della proposta n. 1468 in quanto il Governo procede a concordati sulla base di circolari e di istruzioni che giudica illegittime.

Il deputato Vespignani insiste per l'iscrizione della proposta n. 1468 e per quella della proposta Raffaelli n. 1126, che se non materialmente connessa con la precedente, regola anch'essa il periodo di trapasso dal vecchio al nuovo sistema.

Il deputato Dal Sasso concorda con il deputato Vespignani.

Il deputato Pandolfi, a nome del gruppo democristiano, concorda con il deputato Visentini per l'iscrizione al prossimo ordine del giorno della proposta n. 1468. Per quanto concerne la proposta Raffaelli n. 1126, osserva che essa non è connessa alla precedente se non per un generale riferimento a un periodo di trapasso: ad un regime transitorio per l'aumento delle quote esenti da ricchezza mobile per il 1973 si è già provveduto peraltro con l'ultimo provvedimento di scorrimento della riforma tributaria. Il gruppo democristiano è pertanto contrario all'iscrizione all'ordine del giorno della proposta n. 1126.

Il Presidente pone ai voti la proposta di iscrizione al prossimo ordine del giorno del provvedimento Visentini n. 1468, che è approvata all'unanimità. Avverte quindi che quanto all'*iter* successivo esso dipenderà dalle in-

tese raggiunte tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Pone poi ai voti la proposta di iscrizione del provvedimento Raffaelli n. 1126 che risulta invece respinta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* MAGRÌ. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

All'inizio della seduta il Presidente ricorda i commissari Giovanni De Lorenzo e Mauro Silvano Lombardi recentemente scomparsi, esprimendo alle famiglie le condoglianze della Commissione.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica (1564).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Bandiera illustra favorevolmente il disegno di legge, riguardante i titoli di studio per l'accesso alla carriera.

Il Sottosegretario Lattanzio propone che gli articoli 1 e 2 vengano sostituiti dal seguente articolo:

« I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette Forze armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro della difesa sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo ».

La Commissione, quindi, approva l'articolo sostitutivo presentato dal Governo e gli articoli 3, 4 e 5 senza modificazioni.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1659).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

La Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

Disegno di legge:

Soppressione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli (1746).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente il disegno di legge e propone che la Commissione ne chieda il trasferimento alla sede legislativa.

Dopo intervento del deputato D'Auria, favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Disegno di legge:

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della marina militare « Giancarlo Vallauri » (1748).

(Esame e rinvio).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente il disegno di legge, con cui si istituisce in Livorno un istituto di telecomunicazioni alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare dell'Alto Tirreno.

Intervengono nella discussione i deputati Nahoum, che lamenta l'insufficienza degli stanziamenti in relazione ai compiti dell'isti-

tuto, Niccolai, che concorda con il deputato Nahoum, ed Angelini che si sofferma sulle mansioni degli operai spesso non corrispondenti alle qualifiche attribuite.

Il Sottosegretario Lattanzio osserva al deputato Nahoum che la spesa prevista riguarda solo il funzionamento dell'istituto, gravando le spese del personale sul bilancio del Ministero della difesa. Si riserva, tuttavia, di valutare se anche per il funzionamento tale spesa non sia insufficiente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente BIASINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Valitutti.

Proposta di legge:

Castellucci ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di san Pier Damiani (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (51-B).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Biasini, in temporanea sostituzione del relatore Bellisario, illustra la modifica introdotta dal Senato all'articolo 6 riguardante la copertura. Tale modifica viene quindi approvata dalla Commissione.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

Galloni e Gioia: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (Urgenza) (120);

Senatori Antonicelli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del centro studi « Piero Gobetti » di Torino (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1282).

Le due proposte di legge vengono votate a scrutinio segreto risultando approvate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente BIASINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Valitutti.

Disegno e proposta di legge:

Norme per la riforma della scuola secondaria superiore (1975);

Raicich ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (260).

(Seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Raicich fa presente che il suo gruppo non intende in alcun modo ritardare la discussione effettuando interventi numerosi e di lunga durata, poiché la sua posizione sul problema in esame è sufficientemente chiarita dalla relazione che accompagna la proposta di legge n. 260. Riferendosi alla relazione compiuta dal deputato Meucci ritiene che essa è più ampia che concreta poiché, ad esempio, non vengono forniti dati sugli esami di maturità fin qui svoltisi né sulla sperimentazione negli istituti professionali. Tali dati non sono stati forniti neppure dal Governo, il quale, a suo giudizio, non è in grado di conoscere in tutti i suoi aspetti reali la situazione della scuola secondaria superiore. Non ritiene accettabili i larghi poteri che il disegno di legge delega al Governo se non altro per le note condizioni di inefficienza nelle quali versa il Ministero della pubblica istruzione, condizioni pesantemente aggravate dal recente massiccio esodo di altri dirigenti. Passando al problema dello sviluppo della scuola, afferma che la scelta compiuta dal disegno di legge è una scelta di contenimento di tale sviluppo. Lamenta che il provvedimento governativo non estenda fino a 16 anni la durata della scuola dell'obbligo come hanno proposto perfino esponenti della maggioranza e come ragioni obiettive consiglierebbero di fare; tra queste ultime ricorda l'alto grado di ritardo scolastico nella scuola dell'obbligo e quello di abbandono e di ripetenza nei primi due anni della scuola secondaria superiore. Passando agli orientamenti generali che quest'ultima scuola deve avere, cita il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sull'articolo 2, riguardante la durata e l'ordinamento degli studi, che si avvicina notevolmente al contenuto della proposta di legge comunista, laddove l'elemento tecnologico non è considerato come un settore a sé stante ma è presente in varia misura in tutti i campi

opzionali. Dopo essersi dichiarato contrario all'eventualità di assegnare alla scuola la formazione etico-religiosa dei giovani, afferma che la scuola deve porsi come strumento di esercizio critico e non ridursi ad una scuola, come quella attuale, che seleziona pur non essendo rigorosa.

Il deputato Mazzarino afferma che i motivi ispiratori del disegno di legge trovano, in linea di massima, il consenso del gruppo liberale poiché il provvedimento tende a diminuire la frammentarietà delle istituzioni scolastiche in favore di una maggiore unitarietà del sistema formativo. Altro punto positivo è il riconoscimento della personalità giuridica e della autonomia amministrativa per le scuole di istruzione secondaria; tale riconoscimento è infatti basilare perché stabilisce che la libertà è qualcosa di non provvisorio bensì di immanente nell'insegnamento. Passando agli indirizzi nei quali si articola il triennio approva il riconoscimento della diversa finalità di ciascuno di essi, unito alla possibilità di passaggio dall'uno all'altro nel quadro essenziale della coerente formazione culturale. Dopo aver esaminato favorevolmente la possibilità di istituzione di sezioni per lavoratori studenti, con calendario ed orari compatibili con i loro obblighi di lavoro, afferma che il discorso sulla riforma della scuola secondaria torna ad essere un discorso sulla necessità di una libera espressione della persona umana; la coscienza di tale necessità è presente nel disegno di legge in esame ed è questa la ragione principale dell'assenso del suo gruppo. Dopo aver collegato la libertà della scuola con la coerenza della formazione professionale, afferma che occorre conciliare la liberalizzazione, con originalità di metodo e di iniziativa scolastica, e l'interesse dello Stato alla pienezza della cultura e della educazione. Conclude quindi dichiarandosi favorevole alle disposizioni relative all'esame di maturità.

Il Presidente Biasini rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GUI.*

Il Comitato ascolta i rappresentanti del Comitato milanese per i problemi dell'Univer-

sità. Il professor Vigezzi, in qualità di Presidente, prende la parola per illustrare la cronistoria della nascita del Comitato, le iniziative da questo prese per tentare di sbloccare la situazione universitaria milanese, congelata da tempo in uno sterile scontro tra autorità accademiche e movimento studentesco, ed i tentativi di inserire un metodo democratico di dialogo, basato su un pluralismo associativo delle varie componenti universitarie. Espone quindi le linee generali della recente proposta avanzata dal Comitato in materia di agibilità politica dell'Università, di cui si attende risposta dal Senato accademico.

Intervengono successivamente gli altri rappresentanti, signori Ferrari, Cervetti, Sasso, Properzi, Musini, Vertemati e Realli i quali, a nome delle singole componenti del Comitato, si soffermano sui punti che a loro parere hanno maggiormente qualificato l'attività del Comitato.

Rispondono successivamente ai quesiti formulati dal Presidente Gui e dai deputati Chiarante, Rognoni, Buzzi, Canepa, Pandolfo, Bucalossi e Berlinguer Giovanni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposte di legge:

Senatori Alessandrini e Sammartino: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1273);

Morini ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (310);

(*Parere della V Commissione*).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

In relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata nella precedente seduta dall'onorevole Todros, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Vincenzo Russo, precisa che i lavori finanziati ai sensi delle norme del capo I della legge n. 168 ammontano a lire 36 miliardi e 750 milioni. L'importo compless-

sivo dei contributi concessi ai sensi delle norme del capo II della stessa legge risulta di lire 4 miliardi e 175 milioni, corrispondenti a lavori per circa 92 miliardi. Quanto all'innovazione prevista dalle proposte in esame di concedere contributi trentacinquennali anche per completare gli edifici già finanziati al rustico ai sensi del capo I della legge 168, va tenuto presente che in linea di massima la spesa per il completamento si aggira intorno al 40 per cento del costo di costruzione al rustico.

Il deputato Ferretti, intervenendo nella discussione sulle linee generali, rileva che, pur riconoscendo l'alta funzione sociale e morale assolta dagli edifici di culto e dai complessi parrocchiali in genere, è indispensabile una riduzione temporale degli stanziamenti che consenta di riconsiderare il problema, di qui a 5, 6 anni, nel contesto di una logica programmatica che non ignori le gravi carenze che è dato purtroppo di lamentare per altre infrastrutture civili e sociali e che condizionano negativamente lo sviluppo dello stesso livello morale e religioso del paese. Non bisogna inoltre trascurare, a suo avviso, le analoghe esigenze di altre confessioni religiose, sia pure minoritarie, ai sensi della lettera e dello spirito dell'articolo 8 della Costituzione, che impone di estendere i benefici delle proposte in esame anche alle comunità religiose non cattoliche. Il suo gruppo ha presentato pertanto una serie di emendamenti, che si augura la maggioranza voglia accogliere in larga parte, pena, altrimenti, la rimessione in Assemblea delle proposte in esame.

Il deputato Beccaria sottolinea la validità anche dal punto di vista sociale dell'intervento dello Stato a sostegno della costruzione di edifici di culto, nonché il significato pratico delle più importanti innovazioni introdotte dalle proposte in esame rispetto alla legislazione precedente, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle diocesi che versano in maggiori difficoltà finanziarie.

Il deputato Calvetti, mentre condivide la esigenza di un'attenta programmazione degli interventi, che garantisca il soddisfacimento delle necessità più pressanti, non reputa opportuna una riduzione degli stanziamenti, tra l'altro modesti in rapporto alla indiscutibile importanza del servizio sociale che essi si propongono di assicurare alla collettività.

Il deputato Todros, dopo aver lamentato l'insufficienza dei dati forniti dal Governo, dai quali non risulta né la ripartizione territoriale degli interventi né il numero dei complessi parrocchiali che grazie ad essi è stato possibile realizzare, rileva che gli emen-

damenti presentati dal gruppo comunista si propongono di conciliare il soddisfacimento delle finalità che hanno ispirato le proposte in esame con l'esigenza, altrettanto irrinunciabile, anche dal punto di vista dello sviluppo spirituale e morale delle popolazioni, di dotare gli insediamenti urbani di tutte le indispensabili infrastrutture civili, dalle scuole materne, agli asili nido, alle aule scolastiche in genere, agli impianti sportivi e così via, nonché di non operare discriminazioni incostituzionali ai danni di comunità religiose diverse da quelle cattoliche.

Il deputato Perrone, pur condividendo le esigenze prospettate dal gruppo comunista, rileva come i moderni complessi parrocchiali non si risolvano in monumenti estranei alla società che li circonda, ma costituiscano il fulcro di una serie di iniziative sociali, culturali e ricreative assai utili per un armonico sviluppo delle nuove generazioni.

Il deputato Morini rileva che alle preoccupazioni espresse circa la carenza di una programmazione degli interventi nel settore si può ovviare attraverso una precisa quantificazione degli stanziamenti relativi ai successivi esercizi finanziari, che le proposte in esame demandano invece alla legge di bilancio.

Il relatore Sboarina, dopo aver sottolineato l'unanime riconoscimento della validità anche sociale di un intervento dello Stato ai fini della costruzione di edifici di culto nonché i limiti dell'intervento stesso, anche alla luce dei moderni orientamenti della pontificia commissione centrale per l'arte sacra, che hanno evitato nel modo più assoluto qualsiasi sperpero di danaro, e aver rilevato che in genere la costruzione della chiesa parrocchiale rappresenta l'ultima infrastruttura civile che viene realizzata in ordine di tempo nei nuovi quartieri, dichiara di accettare l'esigenza di una precisa quantificazione degli interventi (anche se per il passato il sistema della legge organica non ha comportato certamente la temuta dilatazione della spesa) e di una riduzione della durata degli interventi.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo concorda con il relatore.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1273, che viene assunta come testo base.

Il deputato Todros svolge il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* fino all'esercizio finanziario 1982 compreso, *con le parole:* fino all'esercizio finanziario 1978 compreso » (1. 1).

Il deputato Ferretti svolge il seguente emendamento:

« *Aggiungere, dopo le parole:* spesa riconosciuta ammissibile, *le parole:* in base alla normativa dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 della stessa legge ». (1. 2).

Il relatore e il Governo accettano l'emendamento 1. 1, mentre sono contrari all'emendamento 1. 2, ritenendolo superfluo.

Il deputato Todros ritira l'emendamento 1. 2.

La Commissione approva l'emendamento 1. 1 e l'articolo 1 nel testo modificato.

Il Presidente Degan passa all'articolo 2 della proposta n. 1273.

Il deputato Ferretti svolge il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* nell'ambito del complesso parrocchiale, *con le parole:* nell'ambito dello stesso complesso immobiliare e con i limiti di destinazione previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 » (2. 1).

Dopo il parere contrario del relatore e del Governo, che ritengono la formulazione del testo approvato dal Senato ancora più restrittiva, il deputato Todros ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi gli articoli 2 e 3 nel testo approvato dal Senato.

Si passa all'articolo 4.

Il deputato Ferretti svolge il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

L'attestato dell'ordinario diocesano deve essere corredato da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile e del parere della pontificia commissione per l'arte sacra » (4. 1).

Il relatore Sboarina propone una diversa formulazione dello emendamento, che i presentatori e il Governo accettano. La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel seguente nuovo testo:

ART. 4.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione è accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.

Il deputato Ferretti svolge il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è determinato nella misura di lire cinquecento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni » (5. 1).

Dopo il parere favorevole del relatore e del Governo, la Commissione approva l'emendamento 5. 1 e l'articolo 5 nel testo modificato.

Il deputato Ferretti insiste sul seguente articolo aggiuntivo:

« Il Ministero dei lavori pubblici stabilisce quale parte dei contributi è destinata ad interventi per la costruzione di edifici per le confessioni religiose diverse da quella cattolica » (5. 0. 1).

Il relatore e il Governo, pur accettando lo spirito dell'emendamento, ritengono che esso non possa, per ragioni tecniche, essere accolto in questa sede e invitano pertanto i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno.

Avendo i presentatori insistito per la votazione, l'articolo aggiuntivo 5. 0. 1 è respinto.

La Commissione approva infine, con votazione a scrutinio segreto, la proposta n. 1273 nel nuovo testo. Il Presidente Degan dichiara assorbita la proposta Morini n. 310.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (*Parere alla XIII Commissione*) (2007).

Il deputato Todros propone, ai sensi del terzo comma dell'articolo 72 del Regolamento della Camera, di chiedere che il disegno di

legge venga assegnato all'esame delle Commissioni riunite IX lavori pubblici e XIII lavoro, trattandosi di materia che riguarda in egual misura la competenza delle due Commissioni.

Non essendovi obiezioni, il Presidente Degan si riserva di trasmettere formale richiesta in tal senso al Presidente della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le poste e le telecomunicazioni, Canestrari; per la marina mercantile, Durand de la Penne e per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia.

Disegno di legge:

Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Parere della XIII Commissione*) (1532).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il relatore Poli, in aggiunta alla relazione svolta nella seduta del 3 maggio, si dichiara favorevole ad anticipare gli effetti previsti nel titolo II del provvedimento alla data del 1° luglio 1972, nonché ad una differente composizione del Consiglio di amministrazione attraverso una maggiore rappresentanza del personale.

Il deputato Carri riconosce, in via generale, il carattere migliorativo del disegno di legge che tuttavia consolida una situazione già anomala rispetto ad altre categorie di lavoratori dello Stato nonché ad una riforma organica di tutto il sistema previdenziale; dopo aver denunciato, quindi, il permanere della politica corporativa attuata dal Governo attraverso provvedimenti settoriali, si dichiara favorevole al provvedimento che, peraltro, necessita di alcune modifiche sia per adeguarlo alla mutata realtà monetaria, sia per autonomizzare completamente l'opera di previdenza dall'Azienda ferroviaria e sia, infine, per far decorrere i benefici del provvedimento dal 1° luglio 1972.

Il deputato Piccinelli chiede alcuni chiarimenti al Governo in relazione: alla predeter-

minazione di taluni funzionari, sulla base della funzione rivestita, in seno al Consiglio di amministrazione; alla composizione del collegio sindacale nel quale non è prevista la partecipazione del rappresentante della Corte dei conti; al meccanismo per la determinazione dell'indennità di buonuscita, soprattutto con riferimento al computo dei servizi pregressi; e, infine, ai limiti di età utili per usufruire da parte degli orfani studenti dei sussidi temporanei.

Il deputato Marzotto Caotorta si dichiara perplesso per la regolamentazione per legge delle prestazioni dell'ente e per la mancata previsione delle entrate con cui fare fronte ai maggiori oneri.

Il deputato Baghino sottolinea l'utilità del disegno di legge che non può essere considerato settoriale in quanto riguarda i dipendenti impiegati in un settore concernente un intero ciclo di attività operativa.

Replica, quindi, il Sottosegretario Giglia il quale ricorda che il disegno di legge si ricollega alla piattaforma normativa concordata il 26 giugno 1972 con le organizzazioni sindacali. Il provvedimento non prevede oneri da parte dello Stato poiché alle maggiori prestazioni dell'ente si fa fronte con il fondo di garanzia per la cessione dello stipendio; in relazione a tale copertura non ritiene possibile l'anticipazione della decorrenza del disegno di legge al 1° luglio 1972 poiché l'ente può far fronte autonomamente ai propri impegni solo a decorrere dal 1° gennaio 1973, data per la quale ha presentato un apposito emendamento. Risponde, poi alle osservazioni formulate sulla composizione degli organi dell'ente e sul riconoscimento dei servizi pregressi e conclude sottolineando gli impegni presi dal Governo con le organizzazioni sindacali e formalizzati nel testo presentato al Parlamento.

La discussione sugli articoli è, quindi, rinviata ad altra seduta.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato (Parere della V Commissione) (1286).

(Discussione e approvazione).

Dopo interventi favorevoli del relatore Bodrigo e dei deputati Poli, Guerrini e Marzotto Caotorta, il deputato Ceravolo lamenta la perdurante inazione del Governo nell'affrontare in forma organica i problemi della cantieristi-

ca nazionale la quale attualmente non è in grado di far fronte al fabbisogno del paese.

La Commissione, quindi, dopo la replica del Sottosegretario Durand de la Penne, che preannuncia la prossima presentazione di un disegno di legge organico sulla cantieristica, passa all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici (Parere della V Commissione) (969).

(Discussione e approvazione).

Il deputato Merli riferisce favorevolmente sul disegno di legge che tende a mettere l'ente in condizione di ottemperare ai propri compiti previdenziali.

Il deputato Fioriello pur concordando sulle motivazioni contingenti a favore del disegno di legge, rappresenta la necessità di pervenire alla unificazione dei ruoli ULA con gli altri ruoli del settore postelegrafonico e, quindi, del relativo sistema previdenziale; sottolinea, altresì, la necessità immediata di un adeguato controllo del bilancio e delle spese dell'ente la cui gestione finanziaria deve essere unificata al bilancio del dicastero delle poste. Conclude preannunciando l'astensione del gruppo comunista.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Marzotto Caotorta e Ferdinando Russo, il quale auspica un approfondito dibattito sui problemi dell'ente, e del deputato Baghino che lamenta la mancata tempestiva previsione degli oneri conseguenti all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 325, al punto da doversi attualmente impegnare i governi futuri fino al 1980, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento è, quindi, votato a scrutinio segreto nel suo complesso, ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia.

Proposta di legge:

Marzotto Caotorta ed altri: Contributi speciali ad alcune regioni per costruzioni di ferrovie metropolitane (Parere della I e della V Commissione) (1443).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Bodrito, la Commissione all'unanimità e con l'assenso del Governo, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Proposta di legge:

Miotti Carli Amalia ed altri: Obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motociclo o in motocarrozzetta (Parere della IV e della IX Commissione) (27).

(Esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

Dopo intervento favorevole del relatore Pumilia, il quale sottolinea la regolamentazione esistente negli altri paesi comunitari, e del deputato Marzotto Caotorta che auspica una rapida approvazione del provvedimento, interviene il deputato Guglielmino il quale ritiene che il provvedimento debba essere meglio formulato sia in relazione alla sua decorrenza, sia in relazione all'obbligo per il secondo passeggero.

Il deputato Piccinelli ritiene necessario prevedere l'entrata in vigore del provvedimento in un congruo lasso di tempo al fine di consentire all'industria nazionale di adeguarsi alla nuova normativa.

Il Presidente Catella sottolinea l'utilità della proposta di legge il cui testo, peraltro, è, a suo avviso, incompleto soprattutto per quanto concerne gli aspetti della circolazione urbana per cui ritiene opportuno proporre la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione, quindi, delibera la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

Al termine della seduta il deputato Guglielmino sollecita il rapido esame da parte dell'apposito Comitato ristretto dei provvedimenti sull'autotrasporto data la lunga e finora vana attesa nonché la precaria posizione degli operatori del settore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Alesi.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il sottosegretario Alesi, rispondendo alla interrogazione Mirate (5-00254) sui criteri restrittivi contenuti nella circolare n. 11 del 1972, fa rilevare che detti criteri rispondono alle condizioni poste dal regolamento comunitario 17/64 del Consiglio che richiede, per il concorso finanziario, un giudizio di validità tecnico-economica dei progetti. Nella circolare, d'altra parte, è considerata anche la categoria delle opere di interesse sociale generale (acquedotti, elettrodotti e strade). Per quanto riguarda il collegamento con i piani di sviluppo zonali, conferma che i programmi FEOGA ne tengono ampiamente conto, salvaguardando anche la responsabilità degli organi regionali; analogamente si dà priorità alle iniziative degli organismi cooperativi.

Il deputato Mirate nella replica si dichiara solo parzialmente soddisfatto perché la risposta del Governo non ha fugato le preoccupazioni circa la logica errata seguita nel finanziamento dei programmi, che operano a favore delle grandi aziende capitalistiche discriminando, quindi, le piccole aziende.

Il sottosegretario Alesi, rispondendo alla interrogazione Marras (5-00314), afferma che gli importi compensativi fissati a seguito delle note vicende valutarie, hanno lo scopo di mantenere stabili i prezzi dei prodotti agricoli senza pesare sui paesi, come l'Italia, a moneta più debole. Negli scambi con i paesi terzi, i vari paesi comunitari, compresa l'Italia, sono stati autorizzati a concedere aiuti alle importazioni, a carico del FEOGA, e ad applicare una tangente alle esportazioni dei prodotti ritenuti « sensibili »; tra questi ultimi non sono stati inclusi gli ortofrutticoli, compresi gli agrumi, che quindi non sono gravati da alcuna tassa, mentre sono incluse le carni bovine tranne i vitelli da ingrasso, per i quali però la delegazione italiana ha già sollevato il problema specifico ed ha buone speranze di ottenere una soluzione soddisfacente. In conclusione si è cercato di predisporre un meccanismo che in complesso eviti al consumatore italiano gli effetti negativi della svalutazione della nostra moneta rispetto alle altre monete comunitarie.

Il deputato Bardelli replicando per l'interrogazione Marras, ammette che una parte della risposta sia stata esauriente, ma non può dichiararsi soddisfatto per la parte riguardante l'aumento dei prezzi che si è comunque verificato, nonostante gli importi compensativi fissati in sede comunitaria. La soluzione a tale problema va ricercata in un organico intervento dei pubblici poteri nel settore dell'importazione dei prodotti agricolo-alimentari, al fine di esercitare un adeguato controllo sull'evoluzione dei prezzi.

IN SEDE REFERENTE

Proposta di legge:

Senatore Scardaccione ed altri: Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica (Approvata dal Senato) (Parere della I e della V Commissione (1970).

(Esame e approvazione).

Il relatore Prearo mette in luce la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento per evitare che ulteriori ritardi aggravino la situazione già compromessa di molte iniziative, rimaste prive dei necessari finanziamenti. Nel sottolineare l'importanza dell'attività di bonifica, osserva che il presente provvedimento tende a fornire i mezzi per il completamento di opere rimaste incompiute e per l'avvio di nuovi importanti progetti. Esso non pregiudica le competenze regionali, delle quali anzi tiene conto in applicazione del decreto di trasferimento n. 11 del 1972 e nei limiti da questo fissati. Conclude proponendo il trasferimento della proposta di legge, già approvata dalla competente Commissione del Senato, alla sede legislativa.

Dopo una discussione alla quale prendono parte i deputati Tassi, Stella, Prearo e il sottosegretario Alesi, favorevoli e i deputati Bardelli e Bonifazi, contrari al trasferimento alla sede legislativa, salvo che non fossero accettate modifiche volte a salvaguardare le competenze regionali, il Presidente constatata l'impossibilità di raggiungere il richiesto consenso unanime, apre la discussione generale sul provvedimento, il cui esame prosegue in sede referente.

I deputati Giannini e Pegoraro sottolineano la necessità di riordinare tutta la materia, anche alla luce della sentenza 142/72 della Corte Costituzionale, con una organica disciplina legislativa. Ritengono che se, come sarebbe necessario, non si possono aumentare gli stanziamenti, è indispensabile stabilire un'equa

proporzione tra opere di competenza dello Stato e opere di competenza delle regioni, affidando a queste i compiti di vigilanza nell'esecuzione dei lavori e di collaudo delle opere terminate, senza trascurare un controllo sui modi di erogazione dei contributi a carico dello Stato. Non essendo chiara la copertura finanziaria, la Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il parere, dovrebbe esaminare attentamente il provvedimento.

Il relatore Prearo nella replica ribadisce che a suo avviso le competenze regionali sono rispettate, tenendo presente che una parte notevole delle opere da finanziare riguarda organismi interregionali dipendenti dallo Stato. Conclude riaffermando l'urgenza assoluta dell'approvazione del provvedimento, al di là di ogni disputa dottrinarica, nell'interesse delle regioni stesse interessate alla realizzazione delle varie opere.

Si passa all'esame dell'articolo unico.

Il deputato Pegoraro illustra un suo emendamento al primo comma, tendente a portare i finanziamenti a 150 miliardi, invece dei 100 miliardi previsti nel testo in esame. L'emendamento, al quale si dichiarano contrari relatore e Governo, posto in votazione, è respinto.

Il deputato Bonifazi illustra un suo emendamento nel quale si affida ad un'intesa tra Ministero e regioni la determinazione della graduatoria dei progetti e si richiede l'erogazione direttamente alle regioni delle somme relative ai progetti di competenza regionale. L'emendamento, al quale si dichiarano contrari relatore e Governo, posto in votazione, è respinto.

Il deputato Giannini illustra un suo emendamento tendente ad affidare alle regioni l'autorizzazione agli enti presentatori dei progetti di competenza regionale ad esperire le gare di appalto dei lavori. Anche questo emendamento, contrari relatore e Governo, posto in votazione, è respinto.

Il deputato Strazzi per dichiarazione di voto, annuncia che il Gruppo socialista, pur consapevole dell'urgenza di far fronte alle opere di bonifica, è contrario al provvedimento in esame perché esso risulta inadeguato e lesivo delle competenze regionali.

L'articolo unico è approvato senza modifiche.

La Commissione, a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi comunista e socialista, dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare i membri del Comitato dei nove.

IN SEDE CONSULTIVA**Proposte di legge:**

Senatori Zugno ed altri: **Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1913);**

Schiavon ed altri: **Modifiche ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (552);**

(Parere alla XIV Commissione).

Il relatore Schiavon dopo aver sottolineato l'esigenza di una modifica della precedente disciplina al fine di tutelare la produzione zootecnica evitando i pericoli di malattie contagiose per gli animali, così come per gli allevatori, rileva che il provvedimento in esame, che risulta più ampio della proposta da lui stesso presentata e che quindi l'assorbe, appare quanto mai opportuno in un momento particolarmente delicato per la zootecnica.

Il deputato Pegoraro, dichiarandosi d'accordo sull'opportunità del provvedimento, chiede che nel parere alla Commissione igiene e sanità si formulino alcune osservazioni sulla necessità di un piano di risanamento del patrimonio zootecnico e di un più organico sviluppo dei Centri di fecondazione artificiale.

Dopo l'intervento del sottosegretario Alesi, che si dichiara favorevole al provvedimento, la Commissione decide all'unanimità di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) è necessario realizzare al più presto un piano di miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico con particolare riferimento alla lotta contro le malattie che provocano la sterilità negli animali;

2) bisogna dare uno sviluppo più organico ai Centri di fecondazione artificiale che sono alla base dello sviluppo zootecnico con il miglioramento dei soggetti di riproduzione di alto pregio, con una vigilanza più efficiente per la migliore conservazione del seme e relativa distribuzione che deve essere agevolata sotto ogni aspetto tecnico e finanziario.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ferri Mauro.

Disegno di legge:

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo di lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 (Approvato dalla X Commissione del Senato) (1366).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Erminero, illustrato brevemente il provvedimento, propone che per esso la Commissione richieda la sede legislativa e che prima della sua discussione in tale sede sia convocata la Commissione interparlamentare prevista dalla nuova legge istitutiva del CNEN per esaminare il conto consuntivo del 1972 e verificare quindi la destinazione dei precedenti finanziamenti annuali.

Il deputato Maschiella lamenta di dover ripetere critiche già fatte in varie occasioni alla ricorrente pratica di finanziamenti episodici al di fuori del piano quinquennale del CNEN e, ricordati i passati impegni del Governo a porre fine a questa situazione, accenna ai fatti nuovi verificatisi nel settore della ricerca su scala mondiale che rendono indilazionabile la formazione di un preciso indirizzo programmatico. Condivide la proposta del relatore di convocare immediatamente la Commissione interparlamentare prevista dalla legge istitutiva del CNEN.

Il deputato Medi, accennato alla indispensabilità del provvedimento in esame per la continuità dell'attività di ricerca del CNEN, rileva che a tale ente è mancata nel passato la necessaria chiarezza di obiettivi che orientasse e armonizzasse il complesso delle ricerche. È d'accordo sull'immediata convocazione della Commissione interparlamentare anche se non ci si può aspettare che nella prima riunione essa possa fissare le linee di una organica politica della ricerca. Occorre pazientemente ricercare una specifica « via italiana all'energia nucleare », cioè, più in concreto, il tipo di reattore adatto alle particolari condizioni tecniche produttive del nostro paese.

Il Ministro Ferri, dopo aver riconosciuto il carattere anomalo del provvedimento all'esame, ricorda che in occasione della conversione del decreto-legge con cui si è provveduto al finanziamento annuale del CNEN per il 1972, egli prevede che anche per il 1973 sarebbe stato necessario un provvedimento di portata annuale poiché i nuovi organi direttivi del CNEN, insediati nel settembre scorso, non avrebbero

ro potuto materialmente predisporre in tempo il nuovo piano quinquennale. Assicura quindi la Commissione che procederà immediatamente alla convocazione della Commissione interparlamentare prevista dalla nuova legge istitutiva del CNEN, essendo il consuntivo per il 1972 di tale ente ormai stato presentato.

In seguito a tale impegno del Ministro, il deputato Maschiella esprime l'adesione del suo gruppo alla richiesta di sede legislativa.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere al Presidente della Camera che il provvedimento in esame sia deferito alla sua competenza legislativa.

Disegno di legge:

Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo (1657).

(Esame e rinvio).

Il relatore Erminerò dopo aver chiarito brevemente che il provvedimento in esame destina al CNEN e all'INFN taluni fondi precedentemente stanziati per l'Euratom e non utilizzati, propone che la Commissione richieda per esso la sede legislativa pregando al contempo il Ministro Ferri di fornire le necessarie precisazioni sull'attuale situazione dell'Euratom.

Il deputato Maschiella ricorda che nel passato il Governo si è ripetutamente impegnato a chiarire la sua posizione dinanzi alla Commissione industria in ordine al destino e alla nuova funzione dell'Euratom. L'adesione del suo gruppo alla richiesta della sede legislativa è dunque condizionata all'esito di un dibattito sull'Euratom di cui formalmente rinnova la richiesta.

Il Ministro Ferri riconosce come giuste le critiche del deputato Maschiella se riferite ad un periodo per il quale le decisioni comunitarie del 6 febbraio scorso hanno costituito una decisa inversione di tendenza. Il nuovo programma quinquennale approvato in quella sede è, a suo avviso, sufficiente per garantire una positiva ripresa dell'attività dell'Euratom; e ciò anche in virtù del mutato atteggiamento della Francia in ordine alla politica nucleare europea. Il disegno di legge in esame non è che una sanatoria: la sua modesta rilevanza non può costituire l'occasione per un dibattito generale sulla politica delle fonti di energia. Per tale dibattito egli si dice disponibile e propone che esso avvenga dopo la riunione CEE del 21 maggio dedicata appunto alle fonti di energia.

Poiché il deputato Maschiella insiste sulla necessità di una specifica informazione da parte del Ministro sulla situazione dell'Euratom, il Ministro Ferri propone di rinviare la discussione sul provvedimento in esame alla prossima seduta per aver modo in quella sede di svolgere la richiesta relazione informativa, sulla base della quale la Commissione possa poi decidere se richiedere o meno la sede legislativa.

Concordando la Commissione su tale proposta, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta del 16 maggio prossimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ferri Mauro.

INTERROGAZIONI.

ASSANTE N. 5-00347;

CAROLI N. 5-00395.

Il Ministro Ferri ricorda anzitutto le proposte avanzate dalle imprese assicuratrici in vista della prossima scadenza delle norme transitorie tariffarie per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, proposte che sul piano tecnico troverebbero giustificazione nel difficile andamento del ramo a causa dei forti aumenti intervenuti nei costi di esercizio e in particolare in quelli relativi al risarcimento dei danni dei sinistri. Dai dati riassuntivi dei bilanci 1971 si rileva che i premi lordi che nel 1970 raggiungevano un importo pari a lire 469.321 milioni sono passati, nel 1971, a lire 655.851 milioni con un incremento del 39,7 per cento. A fronte di tale incremento è da registrare un crescente aumento nell'importo dei sinistri pagati e riservati al 31 dicembre 1971 del 28,48 per cento (lire 379.576 milioni nel 1970 e 487.673 milioni nel 1971), a cui corrisponde un incremento nel numero dei sinistri denunciati del 21,18 per cento (numero 3.389.938 nel 1970 e numero 4.653.548 nel 1971). Il costo medio dei sinistri pagati e a riserva è passato da lire 135.040 nel 1970 a lire 142.773 nel 1971 con un aumento del 5,7 per cento: un analogo aumento è previsto per il 1972. A questi aggravii vanno aggiunti quelli del fondo di garanzia per le vittime della strada, del conto consortile, eccetera. Accennato alle possibili previsioni relative all'esercizio 1972, il Ministro riferisce che i servizi del suo dicastero hanno

potuto rilevare che permangono tuttora gli effetti favorevoli dello sviluppo del parco automobilistico nazionale e, tenuto conto di tale situazione, di aver comunicato alle imprese assicuratrici di ravvisare la possibilità di una ulteriore proroga del regime tariffario in atto, almeno fino a quando non saranno utilizzabili i dati riguardanti l'esercizio 1972, secondo le rilevazioni statistiche del conto consortile. Egli ha quindi invitato le imprese stesse ad apportare i necessari adattamenti per prorogare l'applicazione delle norme transitorie previste con decreto ministeriale 31 maggio 1972 a tutto il 31 dicembre 1973.

Circa la richiesta di modificare la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria, al fine di pubblicizzare il servizio, escludendo i danni alle cose — auspicata nella interrogazione Assante — il Ministro ricorda che tale legge è stata predisposta e quindi approvata dal Parlamento sulla base dei criteri previsti dalla nota Convenzione europea di Strasburgo del 1959 e delle stesse esperienze italiane nella assicurazione facoltativa. Ricorda anche che nei lavori parlamentari che portano alla legge sull'obbligo assicurativo la questione di una copertura obbligatoria limitata ai soli danni alle persone non fu ignorata, ma fu consapevolmente considerata non adeguata alle esigenze pratiche e sociali del settore.

Rispondendo infine alla richiesta contenuta nell'interrogazione Assante di conoscere se corrispondono al vero le notizie riguardanti gli incarichi ricoperti dal direttore generale del servizio assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, fornisce i chiarimenti richiesti precisando che la questione sotto l'aspetto economico deve ritenersi superata in quanto le nuove disposizioni sulle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato hanno soppresso ogni emolumento che possa conseguire alla partecipazione dei funzionari ai consigli di amministrazione di enti statali.

Rispondendo ad un quesito postogli dal deputato Assante sulla ristrutturazione delle zone tariffarie, il Ministro aggiunge che tale ristrutturazione corrisponde a criteri di razionalità che dovranno essere verificati allorché si disporrà dei dati sufficienti per uscire dal regime sperimentale attuale. In quella sede dovrà anche valutarsi nella sua effettiva applicazione il sistema dei *bonus* e tutto quel complesso di abusi che sono possibili in un sistema in cui grava tutta una serie di piccoli sinistri.

Il deputato Caroli si dice soddisfatto della risposta del ministro soprattutto in ordine al-

l'assicurazione da lui data di prorogare l'attuale regime fino al 31 dicembre del corrente anno. Ribadisce l'esigenza di contenere i prezzi anche in rapporto agli oneri aggiuntivi determinati dall'introduzione dell'IVA. Concorde con il ministro sugli inconvenienti di varia natura che si oppongono alla trasformazione dell'attuale regime assicurativo in regime esclusivamente pubblicistico; ritiene del resto che il sistema vigente abbia un carattere misto nel quale la presenza pubblica svolge la sua positiva funzione. Si domanda poi, come, dopo l'interruzione dell'obbligatorietà, nonostante la riduzione di fatto del 10,75 per cento, si sia verificato un aumento generalizzato delle tariffe.

Il deputato Assante esprime la sua soddisfazione per l'annunciato blocco delle tariffe fino al 31 dicembre del corrente anno; rileva però che i dati del conto consortile derivati dal calcolo dei premi e degli incassi fornito dalle compagnie inevitabilmente indurranno ad un aumento, se il conto consortile non saprà valutare anche le riserve sulle quali le compagnie giuocano per dimostrare la loro asserita situazione deficitaria. Inoltre occorre un controllo più penetrante sull'impiego che le compagnie fanno delle loro risorse. Contesta quindi che i sinistri siano in aumento: secondo dati forniti dal presidente dell'ANIA essi sono, al contrario, diminuiti in rapporto all'aumento del parco automobilistico e il loro costo medio è in Italia aumentato in misura minore rispetto agli altri paesi europei. Ricordato che la riduzione del 10,75 per cento sulla base della tariffa ANIA ha rappresentato di fatto un aumento, sostiene che l'eventuale abolizione delle zone tariffarie conseguente all'annunciata ristrutturazione non deve comportare alcun aumento di incassi delle compagnie di assicurazione. E poi a suo avviso inconcepibile che in regime di obbligatorietà l'utente debba pagare il 14 per cento per la sola acquisizione della polizza. Quanto alla eventuale revisione della legge sulla assicurazione obbligatoria, lamenta che a suo tempo non siano stati esperiti gli opportuni passi perché fosse esclusa in sede CEE l'assicurazione delle cose. A suo avviso, occorre introdurre un sistema assicurativo che prescindendo dal concetto di colpa per il rischio della circolazione stradale: è a tale sistema del *no fault* che si ispira la proposta di legge che sarà presto presentata dalla sua parte politica.

Si dice insoddisfatto della risposta del Ministro relativa al Direttore generale del Servizio assicurazioni private del ministero a

causa degli emolumenti da esso percepiti in passato prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni a cui il ministro ha fatto riferimento. Auspica infine che il ministro voglia discutere con la Commissione i dati del conto consortile prima delle future decisioni sulla struttura tariffaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (*Parere della V e della IX Commissione*) (2007).

(*Richiesta di assegnazione a Commissioni riunite*).

La Commissione, su proposta del Presidente Zanibelli e con interventi favorevoli dei deputati Baccalini e Gramegna, delibera di chiedere che il disegno di legge venga assegnato alle Commissioni riunite IX Lavori pubblici e XIII Lavoro, in considerazione del fatto che la sua materia riguarda in modo essenziale la competenza di entrambe le Commissioni.

Disegno di legge:

Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (*Parere della VI e della X Commissione*) (1673).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Presidente Zanibelli, fa presente che, nell'assenza del relatore impegnato in altra Commissione, non è possibile entrare nel merito del disegno di legge. Gli sembra, comunque, opportuno sottolineare, in linea di massima, l'urgenza del provvedimento, anche per andare sollecitamente incontro ai superstiti degli appartenenti al personale di volo deceduti in recenti incidenti: urgenza che rende opportuna una richiesta di assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Gramegna dichiara che il gruppo comunista è disponibile per una rapida discussione del disegno di legge, ma ritiene necessario lo svolgimento di una particolareggiata relazione. Circa la richiesta di assegnazione in sede legislativa, è bene interpellare in proposito tutti i gruppi.

Dopo che il sottosegretario de' Cocci ha sollecitato l'approvazione del disegno di legge, il Presidente, riservandosi di interpellare i gruppi in ordine alla assegnazione in sede legislativa, rinvia l'esame ad altra seduta.

Proposte di legge:

Gramegna ed altri: Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei (1067);

Della Briotta ed altri: Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, ai lavoratori dipendenti da aziende industriali o artigiane dell'edilizia, dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei ai quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni (*Parere della V Commissione*) (1815).

(*Rinvio*).

Il Presidente Zanibelli fa presente che gli è pervenuta una lettera del deputato Fortunato Bianchi, rappresentante del gruppo democristiano, impegnato in altra Commissione, in cui comunica che il suo gruppo, interpellato circa la richiesta di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 1067, non vi si opporrebbe, purché siano precisati la copertura finanziaria e gli eventuali limiti di tempo da considerare agli effetti dell'accreditamento dei contributi.

Il deputato Gramegna osserva che la sua proposta di legge fa riferimento, in ordine al finanziamento e ai limiti di tempo, ai criteri adottati dalla legge n. 464 del 1972.

Il Presidente rileva come sia opportuno che il relatore, prima che venga inoltrata la richiesta di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 1067 e della analoga proposta n. 1815, chiarisca i dubbi sulla formulazione del testo. Rinvia quindi ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (Parere alla IV Commissione) (229).

Il Presidente Zanibelli, sostituendo il relatore assente, propone che, prima di entrare nel merito della proposta di legge, la Commissione chieda che essa le venga assegnata alla sua competenza, o, subordinatamente, che venga assegnata alla competenza delle Commissioni riunite IV giustizia e XIII lavoro. Ritiene, infatti, che alla Commissione lavoro non debba sfuggire la competenza su tutti i provvedimenti in materia previdenziale, a prescindere dalle categorie interessate; e ciò anche per un soddisfacente e organico coordinamento di tutto il settore previdenziale.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Giovanardi e Gramagna, la Commissione approva la proposta.

In fine di seduta, il deputato Di Puccio, sollecitata la convocazione dell'ufficio di Presidenza della Commissione, chiede al Presidente notizie circa il risultato dell'interpellazione dei gruppi in merito alla richiesta di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge Spagnoli n. 474.

Il Presidente comunica che gli ostacoli sono essenzialmente relativi all'onere finanziario e che sono in corso studi per calcolare la copertura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente RAMPA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, De Lorenzo Ferruccio.

Proposte di legge:

La Loggia: Modifiche della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico (499);

Marchetti ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle norme concernenti il servizio farmaceutico (1277);

Giordano: Modifica dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico (1307).

(Esame e rinvio).

Il relatore Gasco richiama i principi fondamentali della legge n. 475 del 1968 che ha

innovato profondamente il servizio farmaceutico. Si tratta di una legge che stabilisce un nuovo limite nel rapporto tra popolazione e farmacie e che introduce in modo stabile l'intervento della mano pubblica nel settore: infatti a fianco di farmacie a gestione privata viene introdotta una rete di farmacie a gestione pubblica. In merito alle proposte in discussione osserva che mentre le proposte nn. 499 e 1307 si riferiscono alla puntualizzazione di aspetti che riguardano situazioni transitorie, legate al passaggio da un tipo di normativa ad un'altra, la proposta n. 1277 intacca invece punti fondamentali in quanto propone una diversa articolazione del rapporto tra farmacie a gestione pubblica o privata. Ritiene che sarebbe opportuno soprassedere alla modifica di questi aspetti della legge del 1968 in attesa della riforma sanitaria, nella cui prospettiva sarà possibile inquadrare correttamente le esigenze di riforma del settore. Dati invece i ritardi che si sono determinati nell'espletamento dei concorsi potrebbe essere opportuno modificare le norme concernenti situazioni di carattere transitorio: in particolare sarebbe opportuno prolungare di qualche anno i termini di applicabilità dell'articolo 18 della legge n. 475.

Il deputato Marchetti fa osservare che la sua proposta tende a porre riparo alle conseguenze negative determinate dalla legge del 1968 che ha diminuito la possibilità di apertura di farmacie comunali ed ha modificato in peggio il parametro farmacie-popolazione. In particolare richiama l'attenzione sull'articolo 3 della sua proposta di legge che giudica fondamentale ed urgente e di cui sollecita l'approvazione.

Il deputato Mariotti, dopo aver ricordato che la legge del 1968 fu frutto di un incontro tra le forze politiche che raggiunsero un compromesso dopo un ampio e approfondito dibattito, invita a considerare le situazioni reali e le difficoltà che sovente incontrano i comuni a gestire farmacie comunali, anche per la carenza di personale adatto. Il suo gruppo è d'accordo in linea di principio sull'opportunità di allargare l'ambito delle farmacie comunali, ma ritiene anche fondata l'osservazione del relatore, secondo cui sarebbe opportuno attendere la riforma sanitaria per modifiche di rilievo nel settore dei servizi farmaceutici. Coglie l'occasione per rinnovare alla Presidenza della Commissione l'invito ad iscrivere tempestivamente all'ordine del giorno la sua proposta di riforma sanitaria.

Dopo che il Presidente Rampa ha dichiarato di prendere atto della richiesta, il deputato La Bella dichiara di concordare con le osservazioni del deputato Marchetti circa la opportunità di provvedere fin da ora affinché sia lasciato maggior spazio ai comuni per assumere in gestione le farmacie, senza la limitazione del 50 per cento introdotta dalla legge n. 475.

Il Sottosegretario De Lorenzo Ferruccio fa osservare che la legge del 1968 ha inteso creare un sistema organico capace di correlare i servizi ai bisogni della popolazione, e si è ispirata al principio di un'armonica coesistenza della rete pubblica con quella privata. Le proposte in discussione si collocano fuori di questo sistema, né si comprende la necessità di una interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge n. 475, poiché è chiaro che esso si riferisce ad eredi di farmacie il cui titolare sia morto prima dell'entrata in vigore della legge. Circa la proposta avanzata dal relatore di prolungare di qualche anno l'applicabilità dell'articolo stesso si rimette alla Commissione.

Dopo una breve replica del relatore Gasco, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente RAMPA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, De Lorenzo Ferruccio.

Disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (Parere alla XII Commissione) (1852).

Il Presidente Rampa, in via preliminare, ricorda che la Commissione sta svolgendo una indagine conoscitiva, per altro in fase ormai di conclusione, sui problemi sanitari connessi all'installazione di nuove centrali termoelettriche. In riferimento a questa circostanza e richiamandosi agli orientamenti che la Commissione ha già avuto modo di esprimere nell'ambito dell'indagine, invita a considerare l'opportunità di richiedere l'assegnazione in sede primaria del disegno di legge n. 1852, congiuntamente con la XII Commissione.

Il deputato Foschi ritiene che sarebbe opportuno richiedere l'assegnazione in via esclusiva del provvedimento alla XIV Commissione,

data la preminenza che va riconosciuta agli aspetti sanitari rispetto al problema della costruzione di nuove centrali termoelettriche.

Dopo brevi interventi dei deputati D'Aniello, Venturoli e Cattaneo Petrini Giannina, la Commissione dà mandato al Presidente Rampa di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del provvedimento alla propria competenza primaria, esclusivamente o, in via subordinata, congiuntamente con la XII Commissione industria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente RAMPA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, De Lorenzo.

Disegno e proposte di legge:

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (Approvato dal Senato) (1787);

Alfano ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642);

Miotti Carli Amalia: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Allocca illustra il provvedimento, che ne riprende un altro presentato nella scorsa legislatura. Si sofferma ampiamente sulle conseguenze dannose dell'uso del tabacco, rilevando che esse si manifestano in particolare a carico del sistema nervoso e dell'apparato cardio-circolatorio, nonché nell'insorgere del cancro. Dopo aver aggiunto che il tabacco è anche un inquinante dell'ambiente, almeno ove si tratti di locali chiusi, passa ad analizzare il testo del disegno di legge e conclude dandone una valutazione sostanzialmente positiva.

Il deputato D'Aniello è favorevole al provvedimento, che però andrebbe accompagnato da adeguate misure di educazione e di propaganda antifumo soprattutto nelle scuole.

Il deputato Bianchi Alfredo, premesso che un'efficace azione preventiva contro i danni provocati dal tabacco si risolve in una riduzione dei costi in difesa della salute e quindi dei costi della riforma sanitaria, osserva che le esenzioni previste all'articolo 3 sono ispirate dalla difesa di interessi corporativi, che nulla hanno a che vedere con la tutela della

salute; né si può credere che la crisi del settore cinematografico sia in qualche modo riconducibile al divieto di fumare. Dopo aver rilevato che i previsti impianti di ventilazione non impediscono l'inquinamento dell'ambiente, invita a sopprimere l'articolo 3 e le altre norme di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina ribadisce l'esigenza di una diffusa propaganda che educi i cittadini al rispetto dell'altrui salute. Rileva che l'esigenza del divieto di fumare è particolarmente accentuata per gli ospedali e gli ambienti frequentati da bambini, e che il divieto deve estendersi ai locali dove c'è rischio di inquinare alimenti (bar, pasticcerie). Conclude condividendo le osservazioni secondo cui la deroga disposta nell'articolo 3 è ingiustificata e gli impianti di ventilazione non sono in grado di assicurare l'effettiva salubrità dell'ambiente.

Il deputato de Carneri giudica insostenibile la deroga prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, sia perché il provvedimento deve proporsi di tutelare anche i fumatori, sia perché non è giusto favorire discriminazioni a danno dei cittadini che non frequentano sale cinematografiche di un certo tipo. Aggiunge che si tratta di un meccanismo molto farraginoso e che non tiene conto dei poteri delle regioni in campo di tutela della salute pub-

blica. Conclude criticando il carattere puramente amministrativo delle sanzioni previste.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973, ORE 20,20. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

Il senatore Follieri svolge una relazione sullo stato dell'istruttoria nel settore dell'indagine relativa agli affari giudiziari in Sicilia.

Successivamente il senatore Chiaromonte svolge una relazione sullo stato dell'istruttoria nel settore dell'indagine relativa alle strutture socio-economiche siciliane.

Il deputato Nicosia svolge, quindi, una relazione sullo stato della istruttoria nel settore dell'indagine relativa alla ricostruzione storica del fenomeno mafioso.

La Commissione sconvoca, infine, la seduta di domani giovedì 10 maggio e stabilisce di tenere la prossima seduta mercoledì 16 maggio alle ore 20.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 10 maggio, ore 9.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 10 maggio, ore 9,30.

Sua costituzione.

COMMISSIONI RIUNITE IX (Lavori pubblici) e XIII (Lavoro)

Giovedì 10 maggio, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (2007) — Relatori: per la IX Commissione, Padula, per la XIII Commissione, Borra — (*Parere della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Indagine conoscitiva sulla situazione
e le prospettive dello sport in Italia.

Giovedì 10 maggio, ore 9,30.

Audizione del professor Michele Montanaro, presidente della Federazione medici sportivi e del professor Paolo Capasso, presidente dell'Unione gruppi sportivi scolastici di Roma.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Comitato permanente per l'emigrazione.

Giovedì 10 maggio, ore 10.

Comunicazioni del presidente del Comitato su regioni ed emigrazione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 10 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (*Approvato*)

dalla II Commissione permanente del Senato) (1713) — Relatore: Castelli — (*Parere della II e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229);

— Relatore: Padula — (*Parere della XIII Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(*Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali*)

Giovedì 10 maggio, ore 9,15.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Ripristino ed armamento del panfilo « Elettra » (924) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969 (1200) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Orsini;

Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni (1514) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini;

Servizi di educazione fisica e compenso agli insegnanti per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva (1722) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Orsini;

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico (1723) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (1723) — Relatore: Orsini;

Utilizzazione per i servizi dell'istruzione universitaria presso l'amministrazione centrale, di personale appartenente ai ruoli delle

università e degli istituti di istruzione universitaria (1847) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Orsini;

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2032) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Corà.

Parere sulle proposte di legge:

CASTELLI e CATTANEI: Finanziamento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI) (1044);

LUCIFREDI ed altri: Finanziamento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM) (1744);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Orsini.

Parere sulle proposte di legge:

BUFFONE ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico (197) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Tarabini;

LUCCHESI: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (471) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Altissimo;

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche (855) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Altissimo;

SIGNORILE e FERRI MARIO: Brevettabilità dei farmaci (1324) — (*Parere alla XII e XIV Commissione*) — Relatore: Corà;

TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo com-

ma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1473) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Tarabini;

DAL MASO ed altri: Corresponsione d'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali (1908) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore Orsini.

Parere sulle proposte di legge:

BELCI: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);

ARZILLI ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);

BOLOGNA ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima (1258);

BASSI ed altri: Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (695);

BALLARIN ed altri: Provvedimenti a favore della pesca marittima (1033);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Bassi.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Tarabini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 10 maggio, ore 9.

Comitato per l'indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Audizione del professor Giorgio Paolini, Commissario per l'opera universitaria presso il Politecnico di Milano e della professoressa

Giovanna Bassini, rappresentante del settore scuola della CISNAL (Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori).

Giovedì 10 maggio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico (1723) — Relatore: Rosati — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (*Modificato dal Senato*) (304-B) — Relatore: Spitella — (*Parere della I e della V Commissione*);

RAICICH ed altri: Provvedimenti urgenti per il personale della scuola (2047) — Relatore: Spitella — (*Parere della V Commissione*).

Giovedì 10 maggio, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la riforma della scuola secondaria superiore (1975);

RAICICH ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (260);

— Relatore: Meucci — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Indagine conoscitiva sulla piccola e media industria.

Giovedì 10 maggio, ore 10.

Audizione del Ministro del commercio con l'estero e del presidente dell'ICE.

Interrogazione:

NICCOLI: n. 5-00412.

Giovedì 10 maggio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche all'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (1740) — Relatore: Medi — (*Parere della III, della V e della X Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 10 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CATTANELI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e V Commissione*);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

— (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Giovedì 10 maggio, ore 11.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 16 maggio, ore 16.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 2) — Relatore: Revelli;

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 9) — Relatore: Revelli;

contro il deputato Cerullo (Doc. IV, n. 16) — Relatore: Cavaliere;

contro i deputati Almirante e Niccolai Giuseppe (Doc. IV, n. 28) — Relatore: Revelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 16 maggio, ore 9,30.**IN SEDE LEGISLATIVA.***Seguito della discussione del disegno di legge:*

Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (1537) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*) — Relatore: Serrentino.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917) — (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: Turnaturi.

IN SEDE REFERENTE.*Esame dei disegni di legge:*

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi — (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1850) — (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Poli;

Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'« Anno nazionale del libro » (1699) — (*Parere della III, della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Serrentino;

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1557) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Zolla;

Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo (1628) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Maggioni;

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero. (*Approvato dalla X Commissione permanente*

del Senato) (1691) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Maggioni.

Seguito esame proposte di legge:

MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 (401);

ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza pro-

venienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

DE MICHELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948)

— (Parere della V e della VII Commissione) — Relatore: Maggioni.

Seguito esame della proposta di legge:

ZAMBERLETTI e ARNAUD: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (537) — (Parere della V e della X Commissione);

— Relatore: Zamberletti.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione permanente (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972: 1) accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969; 2) accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 19 luglio 1969 (1937);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970 (Approvato dal Senato) (1896);

— Relatore: Salvi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.